Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 8 maggio** — **Numero 108**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *aprile 1923, n. 941, che autorizza un mutuo al comune di Milano per sistemazione finanziaria.*

REGIO DECRETO-LEGGE 19 *aprile 1923, n. 942, relativo al collocamento a riposo d'ufficio del personale operaio anziano e inabile de le Manifatture dei tabacchi.*

REGIO DECRETO 18 *marzo 1923, n. 897, che provvede alla estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle norme legislative e regolamentari modificative del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per gli infortuni degli operai sul lavoro già estesi in Libia.*

REGIO DECRETO 8 *aprile 1923, n. 934, che radia dal quadro del Regio naviglio il rimorchiatore « Alicudi ».*

REGIO DECRETO 19 *aprile 1923, n. 936, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 *aprile 1923, n. 938, che determina la competenza delle Intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative in materia di tasse e sopratasse.*

REGIO DECRETO 19 *aprile 1923, n. 944, relativo alla soppressione della Manifattura tabacchi di Rimini funzionante da Sezione di quella di Chiaravalle.*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Martina Franca e Carmiano (Lecce) e per la proroga dei poteri dei Regi commissari di Santeramo in Colle (Bari) e Novara di Sicilia (Messina).*

DECRETO MINISTERIALE *col quale la gestione in Italia della Compagnia di assicurazione portoghese « Esfera » è stata affidata ad un commissario.*

DECRETO MINISTERIALE *che dà norme per la liquidazione degli onorari agli ingegneri in merito alla costruzione di case economiche e popolari.*

MINISTERO DELL'INTERNO: *Ordinanza di sanità marittima n. 4.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3 dal 15 al 21 gennaio 1923 — *Concorsi.*

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 941, che autorizza un mutuo al comune di Milano per sistemazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità che sia provveduto alla sistemazione finanziaria del comune di Milano;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e col Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, al saggio del 4 e 7|8 per cento, la somma di L 120 milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Milano, allo scopo di metterlo in grado di estinguere debiti onerosi e passività di bilancio debitamente e preventivamente accertate.

Alla operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente predetto la Cassa di risparmio delle provincie lombarde è autorizzata a derogare dalle disposizioni e dalle limitazioni stabilite dall'art. 65 lettera *b*) del suo statuto fondamentale approvato con Reale decreto 8 dicembre 1889 e modificato con i Regi decreti 19 maggio 1892, 3 novembre 1895, 29 aprile 1897 e 16 ottobre 1921.

Art. 2.

Il mutuo che ai termini dell'articolo precedente

Cassa dei depositi e prestiti farà al Comune di Milano, sarà concesso all'interesse del 4 e 7/8 per cento e con ammortamento in 30 annualità da garantirsi nei modi previsti dagli articoli 75 e seguenti del testo unico delle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Per la contrattazione, la concessione e la somministrazione del mutuo predetto, saranno applicabili, oltre le disposizioni del citato testo unico, in parte modificate dai Reali decreti-legge 20 ottobre 1921, n. 1576, e 8 febbraio 1923, n. 287, anche quelle del relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Però, in parziale deroga alle disposizioni stesse, le delegazioni rilasciate dal Comune a favore della Cassa depositi e prestiti saranno da questa depositate presso la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, alla quale il Comune pagherà direttamente le singole rate bimestrali in corrispondenza alle scadenze delle sovrimposte comunali.

Art. 3

Fermo rimanendo il piano di ammortamento del mutuo di cui all'art. 2 nei rapporti tra il Comune e la Cassa depositi e prestiti, tanto questa quanto la Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, decorsi dieci anni dall'inizio dell'ammortamento del mutuo stesso, avranno rispettivamente la facoltà, previa regolare diffida da darsi sei mesi prima della scadenza del decennio, di far luogo all'anticipata estinzione del residuo debito e di ottenere l'anticipato rimborso.

In mancanza di diffida, s'intenderà tacitamente prorogata la reciproca obbligazione per altri dieci anni, allo scadere dei quali potrà aver luogo l'anticipata estinzione del debito, oppure la proroga per l'ultimo decennio.

Art. 4.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto fra la Cassa dei depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, le disposizioni del decreto stesso sostituiscono in ogni effetto la formale convenzione e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite fra i due Istituti per semplice corrispondenza.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 942, relativo al collocamento a riposo d'ufficio del personale operaio anziano e inabile delle Manifatture dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1904, n. 259;
Visto il decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1613;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai delle Manifatture dei tabacchi assunti in servizio definitivo nelle Manifatture stesse a tutto il 30 settembre 1899 i quali contino almeno venti anni di servizio, ed entro il 30 giugno 1924;

o raggiungano i 65 anni di età se uomini e i 55 se donne;

ovvero siano riconosciuti, per qualsiasi causa, fisicamente inabili a prestare regolare e continuato servizio;

sono collocati a riposo d'ufficio con decorrenza:

i primi, dall'entrata in vigore del presente decreto se abbiano di già raggiunti i predetti limiti di età e di servizio, altrimenti dal primo del mese successivo a quello in cui li raggiungeranno;

i secondi, dal giorno della disposta cessazione dal servizio, dopo l'avvenuto accertamento definitivo della loro fisica inabilità.

Art. 2.

La pensione annua dell'operaio collocato a riposo di ufficio a termini del presente decreto è liquidata nella misura stabilita dall'art. 2 del decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1613, e secondo le norme sancite nel medesimo.

Art. 3.

Agli operai collocati a riposo d'ufficio per aver raggiunto entro il 30 giugno 1924 i limiti di età e di servizio stabiliti dall'art. 1 è concessa, per una volta tanto, l'indennità di buona uscita di L. 900 agli uomini e di L. 2175 alle donne.

Detta indennità è liquidata agli interessati all'atto del loro collocamento a riposo, con imputazione al capitolo paghe operai.

Art. 4.

Le disposizioni sancite negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1613 sono estese agli operai di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione

in legge, entrano in vigore dal 15 aprile 1923 e sono applicabili a tutti gli operai delle Manifatture dei tabacchi iscritti in servizio stabile nei ruoli delle Manifatture stesse sotto le qualifiche: di artieri, operai comuni, operaie, istruttrici, verificatrici e controllatrici che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 897, che provvede alla estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle norme legislative e regolamentari modificative del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per gli infortuni degli operai sul lavoro già estesi in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visti il testo unico delle leggi per gli infortuni degli operai sul lavoro approvato col R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51; il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825; la legge 20 marzo 1921, n. 296, il regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141; il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638; il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;

Visto il R. decreto 25 maggio 1913, n. 668;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Tripolitania ed alla Cirenaica, in quanto vi siano applicabili, le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e nella legge 20 marzo 1921, n. 296, che modificano il testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, delle leggi metropolitane per gli infortuni degli operai sul lavoro, estese in Libia in virtù del R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, nonchè le disposizioni contenute nel R. decreto 27 marzo 1919, n. 638, e nel R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che modificano il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Le anzidette norme modificative sono applicabili soltanto agli operai cittadini metropolitani ed agli operai cittadini stranieri.

Art. 2.

All'art. 13 delle norme approvate col R. decreto 25 maggio 1913, n. 668, è sostituito il seguente:

« Quando trattasi di operai libici cittadini italiani, la devoluzione della indennità assicurata per il caso di morte ha luogo sempre che sussista, nelle condizioni volute, una delle persone indicate nell'art. 10 della legge ».

L'indennità però non deve considerarsi un cespite ereditario, e non è soggetta perciò alle comuni norme successorie dei diritti locali.

La assegnazione e il reparto di essa sono fatti dal magistrato competente, tenendo presente lo statuto personale del defunto, a tenore degli articoli 8 e 9 secondo e terzo comma, dell'ordinamento giudiziario in Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, salva in ogni caso la omologazione dell'autorità giudiziaria, in base ai principi della equità, fra le persone effettivamente viventi a carico dell'estinto, e applicando, per quanto è possibile, le disposizioni dell'art. 10 della legge italiana.

Qualora sia sopravvivente il coniuge, questi concorrerà con gli altri aventi diritto alla assegnazione e al reparto della indennità e la sua quota sarà uguale almeno alla metà della quota che toccherà al meno favorito degli altri concorrenti.

Se però il coniuge sopravvivente passasse a nuove nozze, quando qualcuna delle persone indicate dall'articolo 10 della legge si trovasse ancora nelle condizioni volute per aver diritto all'indennità, egli restituirà con denaro proprio o del dono nuziale i due terzi della quota percetta, i quali verrebbero nuovamente distribuiti alle persone di cui sopra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — CAVAZZONI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 aprile 1923, n. 931, che radia dal quadro del Regio naviglio il rimorchiatore « Alicudi ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge in data 21 dicembre 1922, numero 1800;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore *Alicudi* è radiato dal quadro del R. naviglio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922 n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stipendi e gli assegni equiparati, le aggiunte di attività e di funzione, le indennità per caro-viveri, i sussidi ed equivalenti di ogni specie, le indennità ed i compensi per prestazioni ordinarie e straordinarie, le indennità di funzioni, di missione, e qualunque altro corrispettivo del genere pagato dallo Stato ai propri dipendenti nei territori annessi al Regno sono corrisposti al lordo e sui medesimi vengono applicati, mediante ritenuta diretta, l'imposta di ricchezza mobile con la relativa addizionale, ai termini degli articoli 2, 3 lett. *b*) e 11 lett. *a*) del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, dell'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, e del Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n 1660, nonchè il contributo dei centesimi di guerra di cui al decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n 857, allegato B).

Sono inoltre applicabili la ritenuta di cui all'art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 nella misura stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 e la ritenuta prevista dalle disposizioni dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sostituite da quelle degli articoli 5 e 20 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e dell'art. 12 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

L'applicazione dell'imposta, del contributo e delle ritenute viene fatta con le modalità con le quali viene operata nel rimanente territorio del Regno.

Art. 2.

Dal 1° maggio 1923 l'assegno personale eventualmente spettante agli impiegati ed agenti provenienti dal cessato regime che siano provvisti, all'atto delle assimilazioni economiche, di un trattamento economico complessivo superiore a quello che ad essi competerebbe per effetto dell'assimilazione, è determinato in base al confronto fra la somma dello stipendio e degli altri assegni spettanti secondo le norme di assimilazione e la somma degli emolumenti goduti secondo le norme del cessato regime, entrambe a lordo delle imposte e delle ritenute di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Ferme restando le riduzioni previste dal R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, sulle pensioni dirette e indirette conferite secondo le norme del cessato regime, sulle graziali e su tutti gli altri assegni di carattere analogo, nonchè sugli assegni per caro-viveri, viene applicata l'imposta di ricchezza mobile, con la relativa addizionale, e il contributo dei centesimi di guerra.

Art. 4.

Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano:

a) dal 1° luglio 1923 agli stipendi ed agli assegni equiparati, alle indennità di carica e di funzioni ed all'indennità caro-viveri, corrisposti al personale assunto sotto il cessato regime che è stato o che sarà economicamente assimilato al personale del Regno;

b) dal 1° maggio 1923 agli stipendi ed altri assegni equiparati, all'aggiunta di attività e di funzione ed alle indennità per caro-viveri, corrisposti agli impiegati ed agenti assunti sotto il cessato regime ed esclusi dall'assimilazione, nonchè alla differenza per assegno personale di cui all'art. 3 del presente decreto;

c) dalla pubblicazione del presente decreto agli assegni indicati all'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, con la eccezione di cui al capoverso dell'art. 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 1660. Tuttavia per quelli, fra gli assegni anzidetti, che sono determinati secondo norme del Regno estese ai territori annessi, potrà continuarsi fino al 30 giugno 1923 nel sistema attualmente seguìto, a condizione che in nessun caso la somma corrisposta all'impiegato o agente, sia superiore a quella netta spettante, per lo stesso oggetto, ad un impiegato od agente delle vecchie Provincie del Regno.

Le disposizioni dell'articolo 3 si applicano dal 1° maggio 1923.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli stipendi e gli altri assegni corrisposti agli impiegati assunti dopo il 3 novembre 1918 e le retribuzioni degli avventizi, assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, a' ter-

mini degli articoli 2, 3, lettera *b*), e 11, lett. *a*), del testo unico 24 agosto 1877, n. 4024.

Art. 5.

Salvo i termini stabiliti nell'art. 4, per l'applicazione delle imposte e delle ritenute, dalla pubblicazione del presente decreto cessano di aver vigore tutte le disposizioni contrarie, comprese quelle delle ordinanze Ministeriali 11 settembre 1918, B. L. I., nn. 333 e 334.

L'imposta di ricchezza mobile, il contributo di centesimi di guerra e le ritenute di cui al presente decreto sostituiscono le imposte dirette, la tassa di nomina e la ritenuta dovuta secondo la norme del cessato regime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 938, che determina la competenza delle Intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative in materia di tasse e sopratasse.

Relazione di S. E il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che determina la competenza delle Intendenze di finanza a decidere nelle controversie amministrative in materia di tasse e sopratasse.

SIRE!

Il Governo intende di procedere fermamente nel fine di eliminare il gravissimo inconveniente che deriva dall'eccessivo accentramento presso il Ministero delle finanze di questioni tributarie singole e di interesse particolare che, e per merito e per importanza, possono esser meglio risolute dalle Amministrazioni provinciali; così che, a poco a poco, la funzione Ministeriale assuma quel carattere preminente che deve avere, di vera e propria azione direttiva e di alto controllo su tutto l'organismo finanziario, senza esaurirsi in singole ed innumerevoli trattazioni, mentre la somma di energie, ora in gran parte latenti nelle Amministrazioni provinciali, venga a svilupparsi tutta a beneficio dello Stato, sotto lo stimolo del senso di responsabi ità destato dall'attribuzione di ampia competenza.

A questi concetti è inspirato l'attuale schema di decreto-legge, che affida alle Intendenze di finanza senza limiti di somma la decisione di tutte le controversie amministrative concernenti le tasse e sopratasse indicate nell'art. 1, ammettendo però il ricorso d'appello al Ministero per quelle di non lieve importanza. Per le controversie nelle quali le tasse e sopratasse non superano lire 10.000, fuori di quello in rivocazione innanzi la stessa Intendenza per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, il decreto non ammette altro ricorso in via amministrativa: i contribuenti possono rivolgersi soltanto all'autorità giudiziaria, nel termine perentorio di sei mesi dalla notifica delle decisioni delle Intendenze, stabilito dall'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

L'art. 2 contiene una disposizione transitoria, che fissa la decorrenza del termine per ricorrere all'autorità giudiziaria dalla data dell'attuazione del nuovo decreto, quando le decisioni dichiarate inappellabili con ricorso al Ministero siano state già prima di questa data appellate e non sia stata emessa la decisione d'appello. In questo caso potrebbe, all'attuazione del nuovo decreto, essere già decorso il termine anzidetto, computato dalla notifica della decisione dell'Intendenza: donde l'opportunità della disposizione transitoria.

Il Ministero (Direzione generale del Demanio e delle tasse) vigilerà poi sulle decisioni delle Intendenze, in base ad elementi che richiederà periodicamente, e spiegherà la sua azione direttiva volta per volta, secondo che le circostanze lo richiedano.

Questi sono i concetti che hanno ispirato l'unito decreto-legge, che il sottoscritto si onora di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

Il Ministro delle finanze
DE STEFANI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 5, lett. *B*, del R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 200;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Intendenze di finanza sono competenti a decidere su tutte le controversie amministrative, senza limite di valore, relative alle tasse e sopratasse di registro, di successione, di bollo a tariffa generale ed a tariffa speciale, in surrogazione del registro e bollo, ipotecarie, sulle concessioni governative, di manomorta, sui velocipedi ed altri veicoli meccanici e sulle assicurazioni.

Contro le loro decisioni è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nei modi e termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi L. 10 mila; se il detto ammontare non supera questo limite, le decisioni delle Intendenze, contro le quali non sia stato presentato ricorso in rivocazione alle stesse Intendenze per errore di fatto o di calcolo o per ricupero di un documento decisivo, a' sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1910, n. 316, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria nel termine stabilito dall'art. 33 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio e delle tasse) eserciterà la vigilanza sulle decisioni delle Intendenze, non impugnate o non impugnabili dai contribuenti in sede amministrativa.

Art. 2.

Le decisioni delle Intendenze, relative a tasse e so-

pratasse di cui l'ammontare controverso non supera le L. 10.000, possono impugnarsi dinanzi all'autorità giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data dell'attuazione del presente decreto, se non oltre questa data sia stato presentato contro di esso ricorso, sul quale il Ministero non abbia già emessa la sua decisione.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, n. 944, relativo alla soppressione della Manifattura tabacchi di Rimini funzionante da Sezione di quella di Chiaravalle.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Manifattura tabacchi di Rimini funzionante da Sezione di quella di Chiaravalle è soppressa.

Art. 2.

La convenzione intervenuta il 16 aprile 1920 fra l'Amministrazione delle finanze e il comune di Rimini si intende risoluta ad ogni effetto.

Il Comune resta liberato dall'obbligo di trasferire all'Amministrazione i terreni in detta convenzione determinati, e sarà rimborsato dall'Amministrazione stessa della somma corrisposta come contributo alle spese per i lavori di adattamento dei locali adibiti all'esercizio provvisorio della Manifattura e dei fitti pagati per i detti locali fino al giorno in cui questi saranno riconsegnati dall'Amministrazione.

Gli eventuali compensi per i lavori eseguiti dall'Amministrazione nei locali sopra indicati spettano all'Amministrazione stessa, secondo le norme comuni.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, nessun compenso o risarcimento è dovuto in conseguenza diretta o indiretta della soppressione disposta con l'articolo primo.

Art. 4.

Il personale operaio di ruolo, uomini e donne in servizio presso detta sezione sarà gradualmente licenziato entro il termine di mesi tre dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, fatta eccezione per quegli artieri ed operai e per quelle operaie che provengono da altri opifici del monopolio nonchè per gli invalidi e le vedove di guerra, ai quali è lasciata facoltà di optare o per il trattamento di cui al successivo art. 5 o per il trasferimento in altre manifatture del Regno.

Art. 5.

Al personale operaio da licenziarsi sarà usato il trattamento previsto dall'art. 6 del R. decreto n. 87 del 25 gennaio 1923, prendendo a base di liquidazione il salario medio giornaliero a cottimo previsto per ciascuna categoria di lavoranti ed a seconda dell'anzianità, dalle tabelle annesse al regolamento degli operai delle Manifatture tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri approvato con R. decreto n. 243 del 19 febbraio 1922, considerando come salario mensile quello giornaliero moltiplicato per 25, e valutando come servizio utile agli effetti della liquidazione dell'indennità quello decorrente dalla data di ammissione in Manifattura dei singoli interessati.

L'indennità di licenziamento sarà pagata al personale, all'atto del suo abbandono dal servizio, coi fondi a disposizione del capitolo paghe operai.

Art. 6.

Per il periodo di 8 anni a decorrere dalla data di questo decreto, nei concorsi per ammissioni di personale operaio maschile e femminile che dovessero bandirsi presso la manifattura tabacchi di Chiaravalle, gli operai e le operaie colpiti dal presente provvedimento avranno la precedenza assoluta su tutti gli altri concorrenti, sempre quando siano riconosciuti in condizioni fisiche tali da poter prestare regolare e continuato servizio, non abbiano lavorato in manifatture estere dei tabacchi e producano il certificato di non incorsa penalità e quello di buona condotta di data non anteriore a due mesi, rilasciato dal sindaco del Comune.

Art. 7.

I fondi della Cassa di Maternità della sezione di Rimini saranno passati a quella della manifattura di Chiaravalle.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 7 gennaio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Martina Franca (Lecce).

SIRE!

Aspri contrasti di partito hanno recentemente provocato nel comune di Martina Franca, fra seguaci ed oppositori dell'Amministrazione comunale in carica, un gravissimo conflitto, nel quale si ebbero a deplorare due morti.

Le prime indagini sulla responsabilità del luttuoso avvenimento hanno condotto all'arresto di quasi tutti i componenti del corpo delle guardie municipali e del sindaco, denunziato per istigazione.

Il prefetto ha successivamente disposto lo scioglimento del corpo delle guardie predette, e data la gravissima e preoccupante tensione degli animi, che faceva temere nuovi turbamenti dell'ordine pubblico, ha affidato la gestione del Comune ad un suo commissario.

Perdurando, tuttavia, le eccezionali condizioni dell'ordine pubblico, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un commissario Regio.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Martina Franca, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Fiammingo cav. rag. Raffaele (1), è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

(1) Con successivo decreto del 25 gennaio 1923, il cav. rag. Raffaele Fiammingo, è stato sostituito dal signor rag. Nicolò Di Liberto.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza dell'11 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carmiano (Lecce).

SIRE!

L'azione partigiana svolta dall'Amministrazione comunale di Carmiano, e particolarmente dal sindaco, hanno determinato tra la popolazione tale fermento da rendere necessaria, per gravi ragioni di ordine pubblico, la sospensione del sindaco stesso dalle funzioni e l'invio nel comune di un commissario prefettizio per l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo.

Una sommaria inchiesta eseguita nel frattempo sul funzionamento dell'Amministrazione ha messo in luce gravi irregolarità: lavori di notevole entità sono stati eseguiti in economia senza la prescritta autorizzazione e senza progetto tecnico; le spese per detti lavori sono state erogate direttamente sui proventi del dazio, con indebito maneggio di fondi da parte degli amministratori; ingiustificati assegni fissi sono stati concessi al personale per indennità di alloggio e per lavori di nessuna entità; nessun rendiconto è stato presentato per la gestione annonaria; la compilazione dei ruoli delle tasse è effettuata con pregiudizievole ritardo; i conti consuntivi non sono stati presentati dal 1913 in poi; problemi di vitale interesse per il Comune sono stati completamente trascurati.

L'ostilità ed il fermento della cittadinanza per tale stato di cose sono andati sempre più accentuandosi e minacciano ora gravi perturbamenti, sicchè, anche per ragioni d'ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, appunto, lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carmiano, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Salvatore Miggiano è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 marzo 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Santeramo in Colle (Bari).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Santeramo in Colle, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, opportuno, attese le condizioni dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 24 dicembre 1922 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santeramo in Colle, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santeramo in Colle, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 15 marzo 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Novara di Sicilia (Messina).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Novara di Sicilia per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 27 ottobre 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Novara di Sicilia in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Novara di Sicilia è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale col quale la gestione in Italia della Compagnia di assicurazione portoghese « Esfera » è stata affidata ad un commissario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti l'articolo 8 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, e il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115;

Veduto il decreto Ministeriale 22 maggio 1922 col quale alla Compagnia portoghese di assicurazioni marittime « Esfera », con sede in Lisbona, è stato fatto divieto di operare in Italia per non avere ottemperato alle disposizioni dei decreti suddetti;

Considerata la necessità che, nell'interesse degli assicurati italiani, la gestione in Italia della detta Impresa venga affidata ad un commissario;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato;

DECRETA:

Art. 1.

La gestione in Italia della Compagnia portoghese di assicurazioni marittime « Esfera », con sede in Lisbona, è affidata nell'interesse degli assicurati italiani, ad un commissario nella persona del sig. cav. uff. Pietro Simoncini, ragioniere capo presso la R. Prefettura di Napoli.

La gestione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio, al quale il commissario presenterà trimestralmente il rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Le somme che, eventualmente, si rendessero disponibili durante la gestione dovranno essere depositate unicamente presso Istituti di emissione.

Art. 3.

Spetta al commissario una indennità giornaliera di L. 15 per i primi due mesi, e di L. 10 per i mesi successivi.

La spesa per la corresponsione di tale indennità resta a carico della Impresa gestita.

Roma, 4 maggio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale che dà norme per la liquidazione degli onorari agli ingegneri in merito alla costruzione di case economiche popolari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 345;

DECRETA:

Art. 1.

Agli effetti della liquidazione degli onorari le prestazioni professionali degli ingegneri, relative alla costruzione di case

economiche e popolari, saranno distinte in cinque categorie principali, e cioè:

1° studio preliminare;

2° progetto;

3° sviluppo del progetto e direzione dei lavori;

4° contabilità dei lavori;

5° collaudo definitivo.

Art. 2.

Lo studio preliminare o di larga massima, deve essere atto ad individuare l'opera nei suoi elementi d'insieme: topografici, architettonici e finanziari.

Esso deve normalmente comprendere:

a) un bozzetto d'insieme, preferibilmente prospettico, atto ad indicare il carattere architettonico generale dell'opera;

b) una pianta del piano principale colla dimostrazione sommaria del numero e della estensione media degli appartamenti;

c) una relazione portante lo scandaglio sommario della spesa.

Art. 3.

Il progetto deve essere redatto da un ingegnere secondo le norme prescritte dai regolamenti municipali edilizi e dall'Ufficio per le case popolari del Ministero dell'industria e commercio e riportarne l'approvazione.

Esso deve comprendere:

a) una pianta d'insieme in scala minore di 1:500 riferita agli elementi topografici determinanti la località nella quale verrà costruito lo stabile e la sua orientazione;

b) tutti i prospetti dell'edificio in scala 1:100;

c) le piante delle fondazioni, di ciascuno dei piani e della copertura in scala 1:100;

d) almeno una sezione fatta sulla linea più importante e specie sulla linea dei cortili, che ne dimostri i particolari interni, in scala 1:100;

e) i tipi dimostrativi della fognatura domestica e della distribuzione dell'acqua.

Tutti questi elaborati conterranno le indicazioni numeriche relative alle dimensioni degli ambienti, all'altezza dei piani, allo spessore dei muri, ai vani di porte e finestre, e, in genere, tutto ciò che serve ad individuare in ogni sua parte l'edificio.

Il progetto deve comprendere inoltre:

f) un computo metrico estimativo dal quale risultino i quantitativi dei vari articoli di lavoro e i prezzi che si presumono potersi praticare nell'appalto;

g) una breve relazione esplicativa dei concetti tecnici, artistici ed economici ai quali è informato il progetto e dei criteri che si propongono di seguire nell'aggiudicazione e nella condotta dell'appalto.

Art. 4.

Lo sviluppo particolareggiato del progetto può in via di eccezione essere affidato ad un ingegnere che non sia il direttore dei lavori; ma è raccomandabile che i due incarichi siano affidati alla stessa persona e condotti simultaneamente come costituenti un incarico unico.

Tale incarico comprende, per quanto si riferisce allo sviluppo del progetto, la preparazione in tempo debito dei seguenti elaborati:

a) i computi metrici dettagliati delle singole categorie dei lavori, tenendo conto delle variazioni eventualmente portate al progetto di volta in volta che si procede all'appalto delle varie opere;

b) le analisi dei prezzi e ogni altro elemento contrattuale necessario a determinare le modalità delle variazioni dei prezzi stessi;

c) i capitolati d'appalto con le tariffe dei prezzi;

d) tutti i disegni particolareggiati in scala adatta alle varie circostanze, quotati in ogni elemento e con tutti i riferimenti necessari per eseguire i lavori;

e) tutti i dettagli costruttivi, sia tecnici che artistici, i calcoli di stabilità, i modini al vero, i tipi degli infissi e dei ferramenti e ogni altra indicazione occorrente per la condotta dei lavori.

Per quanto si riferisce alla direzione dei lavori l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

f) assistere il committente in tutte le trattative con le Imprese e coi singoli fornitori, in tutte le pratiche con le autorità e i privati, le quali riguardino la condotta tecnica, artistica, economica e tecnico-legale dell'appalto;

g) esercitare l'alta direzione e sorveglianza dei lavori con visite frequenti, emanando le disposizioni e gli ordini per il coordinamento e l'attuazione del progetto nelle varie fasi esecutive e controllando la qualità dei materiali impiegati nella esecuzione delle opere in modo di assicurarne la buona riuscita;

h) esercitare una scrupolosa sorveglianza sulla liquidazione dei lavori in modo da assicurare il perfetto adempimento delle clausole dell'appalto garantendo con la propria firma la esatta tenuta del registro di contabilità, degli stati di avanzamento e del conto finale, formulando le controdeduzioni sulle eventuali riserve ed eccezioni delle Imprese;

i) eseguire il collaudo provvisorio delle opere all'atto della consegna ed assistere il collaudatore nel collaudo definitivo.

Art. 5.

La contabilità dei lavori può essere eseguita dal direttore dei lavori stessi oppure può essere affidata ad altri che, però sia persona di fiducia. Nel caso che la contabilità sia affidata ad altra persona, che non sia il direttore, quest'ultimo ha sempre il diritto ed il dovere di esercitare tutti i controlli di cui all'articolo precedente e gli spetterà un indennizzo, per questo titolo, pari al 10 % dell'onorario fissato per la contabilità, da prelevarsi a carico dell'onorario stabilito per il misuratore.

Art. 6.

Il collaudo definitivo, da eseguirsi dopo trascorso un congruo termine dall'ultimazione dei lavori e dopo che siano chiuse tutte le contabilità e redatto il conto finale, deve accertare:

1° la buona esecuzione dei lavori e l'adempimento di tutte le clausole dell'appalto e delle eventuali modificazioni debitamente approvate da chi di ragione;

2° la corrispondenza delle registrazioni contabili con le opere effettivamente eseguite, l'esattezza dei computi, il giusto apprezzamento dei lavori;

3° la regolarità di procedimento della Direzione dei lavori;

4° l'esame delle riserve presentate in qualunque tempo dall'impresa e la formulazione delle relative proposte.

Art. 7.

L'onorario per lo studio preliminare spetta all'ingegnere soltanto nel caso in cui l'incarico conferitogli non abbia avuto ulteriore sviluppo in un regolare progetto, in caso diverso deve ntendersi compreso nell'onorario relativo a quest'ultimo

Art. 8.

L'onorario relativo al progetto viene commisurato in ragione percentuale dell'importo previsto nel computo metrico estimativo allegato al progetto stesso. Esso può essere corrisposto per intiero all'accettazione del progetto, indipendentemente da qualsiasi ulteriore sviluppo dell'incarico conferito al compilatore.

Art. 9.

L'onorario per la Direzione dei lavori e per lo sviluppo particolareggiato nel progetto viene stabilito in una unica percentuale sull'importo dei lavori quale risulta dalla liquidazione del collaudatore.

Art. 10.

L'onorario per la contabilità e per il collaudo definitivo delle opere viene pure stabilito in ragione percentuale sull'importo liquidato dal collaudatore.

Art. 11.

Gli onorari per la direzione dei lavori e lo sviluppo del progetto e per la contabilità, potranno essere corrisposti per acconti parziali nella misura dell'80 % del dovuto, secondo gli stati di avanzamento delle opere. Il rimanente 20 % sarà corrisposto dopo il collaudo e in ogni caso non oltre i 15 mesi dall'ultimazione dei lavori. In mancanza del collaudo la liquidazione dei suddetti onorari sarà fatta sull'importo del conto finale.

Art. 12.

Quando il collaudo sia eseguito da tre collaudatori l'onorario globale sarà calcolato raddoppiando i coefficienti della tabella dell'articolo seguente.

Art. 13.

Le misure degli onorari che potranno gravare sui mutui, per le prestazioni dei tecnici delle Cooperative edilizie che ottennero il contributo dello Stato, sono indicate nella seguente tabella:

N. d'ordine	Importo dei lavori	Studio preliminare	Progetto	Sviluppo del progetto e direzione dei lavori	Contabilità dei lavori	Collaudo definitivo
1	100.000	0.50	1.50	3.60	1.10	1.00
2	500.000	0.30	1.20	3.00	1.00	0.70
3	1.000.000	0.20	1.00	2.70	1.00	0.40
4	1.500.000	0.18	0.80	2.50	1.00	0.30
5	2.000.000	0.16	0.65	2.35	0.90	0.25
6	3.000.000	0.14	0.55	2.20	0.80	0.20
7	4.000.000	0.12	0.50	2.05	0.75	0.16
8	5.000.000	0.10	0.50	1.90	0.75	0.15
9	6.000.000	0.09	0.45	1.80	0.75	0.15
10	7.000.000	0.085	0.43	1.70	0.70	0.14
11	8.000.000	0.08	0.40	1.60	0.70	0.13
12	9.000.000	0.075	0.38	1.50	0.65	0.12
13	10.000.000	0.07	0.35	1.40	0.65	0.12
14	15.000.000 e oltre	0.05	0.30	1.20	0.50	0.10

L'applicazione della tabella per importi delle opere intermedie fra quelli riportati nella medesima si fa per interpolazione lineare.

Art. 14.

Lo stipendio degli assistenti addetti alla sorveglianza dei lavori non è compreso nell'onorario dell'ingegnere.

Esso è a carico della Cooperativa appaltante. È escluso che l'opera dell'assistente sia compensata a percentuale.

L'assistente deve essere persona bene accetta al direttore dei lavori.

Art. 15.

Le percentuali stabilite nella tabella dell'art. 13 sono integralmente applicabili per progetti e lavori di case economiche che abbiano una struttura complessa [e richiedano un accurato studio di pianta.

Invece, se le case da costruire sono a tipo operaio, di struttura semplice senza obblighi speciali di perimetro, le percentuali suddette devono essere convenientemente ridotte.

Art. 16.

Allorchè le costruzioni sono costituite da fabbricati staccati, ma la cui struttura sia identica o differisca per particolari di scarso interesse dal tipo principale, l'onorario per il progetto viene stabilito sull'importo di un solo fabbricato applicando il relativo coeficiente.

Per tutti gli altri fabbricati si corrisponderà all'ingegnere soltanto una percentuale sull'importo dell'onorario relativo al primo, da fissarsi in modo conveniente caso per caso.

Invece, per tutte le altre prestazioni (direzione, contabilità, ecc) l'onorario sarà sempre stabilito in base all'importo totale del lavoro, ma con una riduzione da fissarsi caso per caso.

Art. 17.

L'importo dei lavori in base al quale devono essere fissate le percentuali per gli onorari è quello che risulta complessivamente da tutti i lavori affidati all'ingegnere che si svolgono nella stessa zona ancorchè si tratti di più fabbricati diversi e salvo la limitazione di cui alla prima parte dell'articolo precedente.

Art 18.

Gli onorari relativi ai lavori eseguiti con mutui suppletivi verranno calcolati applicando all'importo dei mutui suppletivi medesimi, le percentuali relative all'ammontare ottenuto sommando il mutuo principale col suppletivo.

Art. 19.

In nessun caso sarà ammesso che gli ingegneri delle cooperative ricevano in qualsiasi forma tutto o parte del loro compenso dalle Imprese che hanno in appalto opere o forniture relative ai lavori, nè sarà ammesso che i loro onorari siano conglobati con emolumenti o spese non inerenti alla loro prestazione di carattere tecnico.

La inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente produrrà senz'altro la sospensione del nulla osta ai certificati di pagamento relativi sia agli stati di avanzamento dei lavori, sia ai compensi degli ingegneri, fino a che la Cooperativa non abbia provveduto a togliere gli effetti delle irregolarità riscontrate.

Roma, 1° maggio 1923.

Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 4

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione della peste a Malaga (Spagna) e Las Palmas (Canarie);

Veduta la convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907 n. 636;

Decreta:

Le Ordinanze di sanità marittima n. 1 e 2 del 1923 sono revocate.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione

Roma, 27 aprile 1923.

Per il ministro
LUTRARIO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 3, dal 15 al 21 gennaio 1923

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	2
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Napoli	Pozzuoli	—	1	—	1
Novara	Biella	—	1	—	1
»	Novara	—	1	—	1
Potenza	Potenza	2	—	4	—
Reggo Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Sassari	Sassari	—	1	—	1
Siracusa (a)	Siracusa	—	1	—	1
Torino	Torino	—	4	—	4
Udine	Pordenone	—	1	—	1
Verona (a)	Verona	—	1	—	1
		2	17	4	18
Carbonchio sintomatico.					
Campobasso (a)	Isernia	1	—	1	—
Modena	Modena	1	1	1	3
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	2	2	4
Afta epizootica.					
Alessandria	Asti	1	—	2	3
»	Casale Monferrato	—	1	—	3
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	1	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	—	1	—	4
Belluno	Belluno	4	1	11	2
»	Feltre	3	—	4	4
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Benevento	Benevento	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	—	2	—	3
»	Treviglio	2	1	3	1
Bologna	Bologna	11	—	19	2
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	7	1	7	1
»	Verolanuova	7	—	8	—
Como	Como	4	—	9	—
»	Lecco	14	—	30	2
»	Varese	5	—	6	—
Cremona (a)	Casalmaggiore	—	2	—	2
»	Crema	1	1	1	1
»	Cremona	7	3	12	4
Cuneo	Alba	1	—	1	—
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	4	1	10	3
»	Forlì	2	—	3	—
»	Rimini	2	—	8	1
Genova	Genova	2	1	4	2
Lecce	Brindisi	1	—	1	—
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	5	—	9	—
Mantova	Mantova	6	1	7	1
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
Milano (a)	Lodi	4	—	4	—
»	Milano	1	—	1	—
Modena	Mirandola	5	1	25	4
»	Modena	6	1	14	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	1
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Biella	2	1	3	2
»	Novara		4	22	11
»	Vercelli	2	5	2	8
Padova	Padova	13	1	15	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Palermo	Termini Imerese	1	—	6	—
Parma	Borgo S. Donnino	1	3	1	3
Pavia	Mortara	1	5	1	6
»	Pavia	11	3	12	4
»	Voghera	1	2	1	2
Perugia	Perugia	1	—	1	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	4	—	4
»	Piacenza	—	2	—	2
Pisa	Pisa	4	1	7	4
Ravenna	Ravenna	1	1	4	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
Roma	Roma	4	2	10	5
»	Velletri	—	1	—	1
»	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	6	—	8	1
Siena (*a*)	Montepulciano	1	—	1	—
»	Siena	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	1	—	2	—
Torino	Torino	6	1	11	1
Treviso	Treviso	—	2	—	4
Udine	Pordenone	1	1	1	3
»	Udine	4	2	6	3
Venezia	Chioggia	1	—	1	1
»	Venezia	9	—	25	1
Verona (*a*)	Verona	4	7	8	18
Vicenza	Vicenza	5	5	9	13
		203	77	365	151
Morbo coitale maligno					
Bergamo	Treviglio	2	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
		4	—	6	—
Aborto epizootico					
Modena	Modena	2	—	6	3
Malattie infettive dei suini					
Arezzo	Arezzo	1	—	4	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Massa e Carrara	Massa	1	—	3	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
»	Rieti	1	—	4	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	5	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	2
Roma	Roma	—	1	—	2
»	Viterbo	1	—	1	—
Sassari	Sassari	—	1	—	1
Siena (*a*)	Siena	5	—	12	—
Udine	Pordenone	—	1	—	1
		12	9	30	12
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Abr.	Sulmona	1	—	1	—
Novara	Varallo	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		3	—	3	—
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	2	—	3	—
»	Avezzano	1	1	1	1
»	Cittaducale	—	1	—	1
»	Sulmona	1	—	1	—
Belluno	Belluno	1	—	8	1
»	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Perugia	Foligno	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	1	2	1
Roma	Roma	5	—	10	—
»	Viterbo	4	—	4	—
		18	4	31	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico					
Avellino	Avellino	1	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	—
Campobasso (*a*)	Campobasso	1	1	1	2
»	Isernia	1	—	1	—
Girgenti (*a*)	Girgenti	3	—	3	—
Messina	Messina	1	—	7	1
Napoli	Casoria	3	—	8	—
»	Castellammare di S.	3	—	10	1
»	Napoli	3	—	23	1
»	Pozzuoli	3	—	3	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	2	—
»	Salerno	2	—	4	—
		24	1	66	5
Vaiolo ovino					
Aquila degli Ab.	Aquila	5	—	9	—
»	Avezzano	8	—	34	—
»	Sulmona	1	—	2	—
Avellino	S. Angelo dei Lom.	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Barletta	3	—	5	—
Campobasso (*a*)	Campobasso	2	—	4	—
»	Isernia	1	—	7	—
Roma	Roma	1	—	7	—
»	Velletri	1	—	1	—
Salerno	Campagna	—	1	—	1
		23	1	70	1
Diarrea dei vitelli.					
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Tubercolosi bovina					
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	2
Colera dei polli					
Campobasso (*a*)	Campobasso	—	1	—	4
»	Isernia	1	—	5	—
Sassari	Sassari	—	1	—	2
		1	2	5	6

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia					
Ancona	Ancona	—	2	—	2
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	1	—	3	—
Avellino (*b*)	Avellino	—	2	—	2
»	Sant'Angelo dei L.	—	2	—	2
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	2	—	4	6
Benevento (*b*)	Cerreto Sannita	—	1	—	1
Bergamo	Clusone	—	4	—	5
»	Treviglio	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Catania (*b*)	Caltagirone	—	1	—	1
Chieti	Lanciano	—	2	—	2
»	Vasto	—	1	—	1
Como	Como	1	3	1	8
»	Lecco	—	1	—	1
»	Varese	—	4	—	5
Firenze	Firenze	—	2	—	2
»	San Miniato	—	1	—	1
Girgenti (*a*)	Girgenti	—	1	—	1
»	Sciacca	1	—	1	1
Macerata (*a*)	Macerata	2	1	9	1
Milano (*a*)	Milano	1	—	1	—
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	5	1
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
Siracusa (*a*)	Noto	—	1	—	1
»	Siracusa	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	2	1	3
Verona (*a*)	Verona	—	2	—	2
		13	38	29	54
Morva					
Napoli	Napoli	1	—	2	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
		4	—	5	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	14	19	22
Carbonchio sintomatico	3	4	6
Afta epizootica	43	280	516
Malattie infettive dei suini	13	21	42
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	7	25	71
Rabbia	22	51	83
Rogna	6	22	36
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	3	3
Vaiolo ovino	6	24	71
Morbo coitale maligno	3	4	6
Aborto epizootico	1	2	9
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	2
Colera dei polli	2	3	11

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dall'8 al 14 gennaio 1923.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—	2
»	Gradisca	1	1	1	1
»	Postumia	1	—	7	—
»	Trieste	—	1	—	34
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
»	Cavalese	1	—	2	—
»	Tione		1		1
		4	4	12	38
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Pola	—	1	—	1
»	Sesana	—	1	—	1
		—	2	—	2
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Capodistria	1	—	2	—
»	Parenzo	—	1	—	6
»	Volosca	1	—	12	—
Venezia Trident.	Bolzano	—	1	—	1
»	Cles	—	1	—	1
		2	3	14	8
Rabbia.					
Venezia Trid (*a*)	Borgo	1	—	2	—
Rogna.					
Venezia Giulia	Parenzo	1	—	1	—
Venezia Trident.	Bressanone	1	—	1	—
		2	—	2	—
Colera dei polli.					
Venezia Giulia	Parenzo	—	1	—	1
Venezia Trident	Bolzano	—	1	—	1
		—	2	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Afta epizootica	7	8	50
Malattie infettive dei suini	5	5	22
Rabbia	1	1	2
Rogna	2	2	2
Colera dei polli	2	2	2

(*a*) Malattia sospetta.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti gli articoli 100, 139 e seguenti del regolamento generale approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore nel R. Istituto industriale «Quintino Sella» di Biella, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia generale.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso predetto i direttori e gli insegnanti titolari stabili degli Istituti e delle scuole industriali di 2° grado, che abbiano i requisiti richiesti.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme regolarmente autenticate:

a) atto di nascita;

b) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

c) tutti quei titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

d) l'elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione esaminatrice, la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato, classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

Il direttore prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e la Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito nella misura di lire 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla Scuola e dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

Lo stipendio del direttore predetto, è stabilito in lire 10.800 annue oltre i supplementi di stipendio previsti dal decreto Reale 3 aprile 1921, n. 591, e l'indennità caroviveri.

Nominato stabile il predetto direttore continuerà a percepire tale stipendio con diritto a 4 aumenti quadriennali di cui 2 di lire 900 e 2 di lire 800 ciascuno, due quinquennali di lire 800 ciascuno ed uno quadriennale per merito di lire 600 annue.

Art. 7.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Roma, 13 aprile 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Enego	Vicenza	1	Martedì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Gravedona	Como	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 16
Brivio	Como	1	Giovedì dalle ore 9 alle 12
Sospiro	Cremona	1	Domenica dalle ore 10 alle 14
Monfestino	Modena	1	Mercoledì e Domenica dalle ore 9 alle 12
Rocca di Papa	Roma	1	Domenica dalle ore 10 alle 13
Orvinio	Spoleto	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12
Besozzo	Como	1	Martedì e sabato dalle ore 14 alle 18
Cuneo	Cuneo	1	Martedì, giovedì e sabato dalle ore 8 alle 9
Villanova Mondovì	Mondovì	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 11,30
Montemarano	Avellino	1	Domenica dalle ore 9 alle 14

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Ariano nel Polesine	Rovigo	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16 Domenica dalle ore 10 alle 12
Silvano d'Orba	Novi Ligure	1	Mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Brindisi	Lecce	1	Lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 - dal 1° ottobre al 31 marzo - e dalle ore 9 alle 12 e e dalle ore 17 alle 19 dal 1° aprile al 30 settembre. Domenica dalle ore 9 alle 12
Cagnano Amiterno	Aquila	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

INSERZIONI

NEAPOLIS

Società anonima per l'incremento edilizio della provincia di Napoli

Capitale L. 1.000.000 — Sede in Napoli, via Luca Giordano

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 31 maggio 1923 presso la sede sociale, alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 18 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Approvazione del bilancio al 4 maggio 1923.
3. Nomina di due amministratori.
4. Nomina dei sindaci e loro retribuzione.
5. Affari diversi.

Parte straordinaria:

1. Aumento del capitale.
2. Modifica agli articoli 4, 5, 14, 17, 23, 25 dello statuto sociale, e aggiunta dell'articolo 42 relativo alle spese di prima costituzione.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le azioni presso la Cassa della sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

13779 — A pagamento.

Unione Editoriale Italiana

Società anonima

Sede in Roma

Via del Bufalo n. 133

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 30 maggio 1923, alle ore 15, in Roma, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 28 febbraio 1923.
4. Nomina di un consigliere d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale entro il 24 maggio 1923.

Roma, 5 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13813 — A pagamento.

NIGGELER & KUPFER

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 7.500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Niggeler & Kupfer, Società anonima, sono convocati in Milano, via Dante n. 14, alla sede sociale, l'8 giugno 1923, ore 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 31 marzo 1923 e proposta riparto utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento a ciascun sindaco effettivo pel quarto esercizio sociale.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fin d'ora fissata pel 9 giugno 1923, ore 11, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

13815 — A pagamento.

« ASFALTICA »

Società per la pavimentazione a monolite asfaltica brevetto Grasso

ANONIMA PER AZIONI

Capitale L. 1.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea generale degli azionisti è convocata in tornata ordinaria, per il giorno 28 maggio 1923, alle ore 12, in prima convocazione e pel successivo giorno 31 maggio, alle ore 15 in seconda convocazione nella sede sociale, in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, n. 33, per discutere ed approvare il seguente

Ordine del giorno.

a) Proroga del primo esercizio sociale al 31 dicembre 1923.
b) Elezione del Collegio sindacale.
c) Comunicazioni varie

Napoli, 5 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
ing. Adolfo Mamini.

13814 — A pagamento.

Anonima Romana Munizioni Armi

A. R. M. A.

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 maggio 1923, alle ore 20, nella sede sociale in via Velletri n. 22, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 50.000 a lire 100.000 e deliberazioni relative.
2. Dimissioni dell'attuale Consiglio di amministrazione e nomina di nuovi amministratori.

Mancando il numero legale l'assemblea si intende convocata per il giorno successivo alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni nei termini di legge presso la cassa sociale.

Roma, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13816 — A pagamento.

Società anonima italiana Gaumont

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 100 000 — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Roma, piazza dell'Esedra n. 47, per il giorno di mercoledì 23 maggio 1923, alle ore 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
4. Retribuzione ai sindaci effettivi pel decorso esercizio.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli presso la sede sociale entro il giorno antecedente all'adunanza.

Roma, 7 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13347 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

BANCA D'ITALIA

Riassunto della situazione al 31 marzo 1923

ATTIVO.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)
Cassa	1.338.926.112 73	— 2.777
Portafoglio su piazze italiane	4.552.865.833 13	+ 255.410
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —	—
Portafoglio all'estero	13.362.113 12	+ 102
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.060.070.000 —	—
Anticipazioni ordinarie L. 1.870.227.504 30 (al Tesoro L. 360.000.000)	2.230.227.504 30	+ 25.904
Titoli	407.081.063 11	+ 228
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	129.192.295 66	— 4.928
Conti correnti attivi (nel Regno L. 273.410.627,29; all'estero L. 663.116.229,75)	936.526.857 04	+ 28.798
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —	—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	342.954.481 25	— 1.034
Partite varie	1.541.921.088 38	— 66.917
Sofferenze	3.279.148 11	+ 1.948
Spese dell'esercizio	14.036.916 05	+ 3.879
Totale . . .	17.145.943.412 88	+ 240.613
Depositi	35.576.690.396 53	+ 15.864
Totale generale . . .	52.722.633.809 41	+ 256.477

PASSIVO.		
Capitale o patrimonio	240.000.000 —	—
Massa di rispetto	48.000.000 —	—
Riserva straordinaria	12.025.412 33	—
Circolazione	13.065.719.925 —	+ 213.140
Debiti a vista	750.159.562 86	+ 36.272
Depositi in conto corrente fruttifero	958.938.080 03	+ 51.678
Conti correnti passivi	85.005.762 96	— 14.212
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	534.322.339 30	— 123.796
Partite varie	1.352.345.407 75	+ 66.918
Rendite dell'esercizio	99.426.922 65	+ 10.643
Utili netti nell'esercizio	—	—
Interessi e proventi dell'impiego della Riserva straordinaria	—	—
Totale . . .	17.145.943.412 88	+ 240.613
Depositanti	35.576.690.396 53	+ 15.864
Totale generale . . .	52.722.633.809 41	+ 256.477

Riserva.	
Oro	886.998.732 72
Argento	75.833.201 86
Valute equiparate	650.483.951 83
Totale della riserva . . .	1.613.315.886 41

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.613.315.886 41
Attività diverse	11.452.404.038 59
	13.065.719.925 —

Eccedenza di garanzia L. 1.191.798.291,56 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0[0 pei debiti a vista) alla circolazione 21.92 0/0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro		L.	81.888.295 34	L. 92.997.937 34
Argento	scudi al titolo di 900[1000 a corso legale	L. 9.540.915 —	» 11.109.641 —	
	monete divisionali a corso legale e vergine	» 1.568.726 —		

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

1376? — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 31 marzo 1923.

Attivo.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	473.575.906 96	—	13.784
Portafoglio su piazze italiane	1.253.181.327 02	+	56.974
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	148.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.127.845 44	+	138
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 378.349.422,66; al Tesoro L. 94.000.000)	472.349.422 66	+	6.014
Titoli	146.882.435 31	—	2.924
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.818.487 02	—	230
Conti correnti attivi (nel Regno L. 45.521.629,31; all'estero L. 33.958.582,05)	79.480.211 36	—	4.579
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	—		—
Partite varie	540.693.974 42	—	2.727
Sofferenze	2.157.615 55	+	868
Spese dell'esercizio	7.709.721 24	+	1.988
Totale	4.432.404.946 98	+	41.738
Depositi	4.651.966.534 33	+	13.020
Totale generale	9.084.371.481 31	+	54.758

Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	108.557.199 53	+	3.603
Circolazione	3.261.193.350 —	+	19.860
Debiti a vista	170.854.543 29	+	6.198
Depositi in conto corrente fruttifero	279.424.857 53	—	17.090
Conti correnti passivi	35.075.621 25	—	1.354
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	13.332.318 94	+	2.176
Partite varie	476.681.891 49	+	25.248
Rendite dell'esercizio	40.585.164 95	+	3.097
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4.432.404.946 98	+	41.738
Depositanti	4.651.966.543 33	+	13.020
Totale generale	9.084.371.481 31	+	54.758

Riserva.	
Oro	220.478.550 72
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	46.353.380 31
Totale della riserva	296.971.969 03

Garanzia di biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120.000.000)	296.971.969 03
Attività diverse	2.964.321.380 97
	3.261.293.350 —

Eccedenza di garanzia L. 297.396.815 33 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione 16,15 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

13763 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 31 marzo 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	121.879.146 90	—	8.478
Portafoglio su piazze italiane	246.370.954 50	+	186
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —	—	
Portafoglio all'estero	12.994.214 30	—	
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 118.423.333,68; al Tesoro L. 31.000.000)	149.423.333 68	—	5.572
Titoli	49.470.448 85	—	
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 48.046.156,92; all'estero L. 11.037.189,94)	59.083.346 86	—	1.413
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	206.985.457 58	+	3.313
Partite varie	87.740.281 89	+	6.382
Sofferenze	165.473 25	+	19
Spese dell'esercizio	2.965.539 98	+	149
Totale . . .	1.354.223.673 91	—	9.264
Depositi	1.429.701.302 66	+	994
Totale generale . . .	2.783.924.976 57	—	8.270

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	21.360.869 34	—	
Riserva straordinaria	8.285.203 35	—	
Circolazione	707.604.925 —	+	4.054
Debiti a vista	112.507.468 74	+	1.308
Depositi in conto corrente fruttifero	90.491.676 01	—	1.173
Conti correnti passivi	5.604.334 26	—	2.030
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	211.250.308 82	—	5.227
Partite varie	179.503.916 83	—	6.765
Rendite dell'esercizio	5.614.971 56	+	569
Utili netti dell'esercizio precedente	—	—	
Totale . . .	1.354.223.673 91	—	9.264
Depositanti	1.429.701.302 66	+	994
Totale generale . . .	2.783.924.976 57	—	8.270

Riserva.	
Oro	39.443.468 09
Argento	9.577.885 —
Valute equiparate	23.680.625 63
Totale della riserva . . .	72.701.978 72

Garanzia dei biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 28.000.000)	72.701.978 72
Attività diverse	634.902.946 28
	707.604.925 —

Eccedenza di garanzia L. 205.047.487,43 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione: 21.03 %

Per il direttore generale
CIOTTI.

Il ragioniere generale
BADAMI.

13764 — A pagamento.

"MONTE MUTRI"

Società Anonima Mineraria

Sede in Benevento

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEGLI AZIONISTI
in assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 maggio prossimo, alle ore 10 antimeridiane nella sede della Società, in via Dogana, palazzo Capilongo, Benevento, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazione sul bilancio dell'esercizio 1921-922,
4. Elezione dei nuovi sindaci.
5. Comunicazioni varie

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno comprovare la loro identità personale.

A norma dell'art. 26 dello statuto sociale essi potranno farsi rappresentare da altri azionisti, che non siano però consiglieri d'amministrazione.

In mancanza del numero legale prescritto, l'assemblea s'intende fin d'ora riconvocata per lo stesso giorno, alle ore 11 antimeridiane, nello stesso locale, e per deliberare sullo stesso ordine del giorno.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
avv. Pietro Perlingieri.

13818 — A pagamento.

"LA EDITRICE LIBRARIA"

Società anonima

Capitale versato L. 200.000

SEDE IN MILANO
via Campo Lodigiano numero 2

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Milano, via Campo Lodigiano n. 2, il giorno 27 maggio 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923, e relative deliberazioni.
3. Nomina di 3 consiglieri a norma dell'art. 8 dello statuto sociale.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-923.

Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fin d'ora fissata per il giorno 3 giugno 1923 all'ora stessa e nel medesimo luogo.

Sono ammessi all'assemblea gli azionisti che risultano proprietari delle azioni a norma degli articoli 169 e seguenti del Codice di commercio.

Milano, 3 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13821 — A pagamento.

Società anonima laterizi Briosco

Fornaci e ufficio di amministrazione in Briosco

Capitale sociale L. 750.000 interamente versato

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 1° giugno 1923, ore 10, in prima convocazione, e 8 giugno 1923, ore 10, in seconda convocazione, presso lo studio del prof. rag. cav. Alessandro Grosso, in Milano, via Valpetrosa n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1°. Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione e approvazione del bilancio annuale al 31 marzo 1923.
4. Ratifica della nomina a consigliere del signor avv. Menotti Ferrandi in sostituzione del signor Mauprivez Arturo.
5. Nomina dei sindaci.

2°. Parte straordinaria:

6. Reintegrazione del capitale sociale o scioglimento e messa in liquidazione della Società.
7. Eventuale nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei relativi poteri.

Per partecipare all'assemblea è necessario depositare le azioni cinque giorni prima della stessa nella cassa della Società in Briosco.

Milano, 4 maggio 1923.

Il presidente
dott. Romilio Ferrandi.

13819 — A pagamento.

Società Anonima Ferrovia Mantova Modena

Capitale L. 8.000.000 in corso di ammortamento

Venne denunciata a questa Società lo smarrimento del certificato provvisorio n. 17 per 25 azioni intestato alla signora Adami Carlotta.

Si invita il detentore di tale certificato a volerlo presentare alla sede della Società in Torino (presso Banca commerciale italiana) con diffidamento che in caso di mancata presentazione od opposizione entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso, il predetto certificato sarà inefficace e verrà sostituito da un duplicato.

Il Consiglio d'amministrazione.

13822 — A pagamento.

Società anonima italiana

GIO. ANSALDO E C.

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 5.000.000 versato

Si avvertono i portatori delle obbligazioni di detta Società seconda serie e seconda serie « A » che il giorno 30 maggio, alle ore 14, in Genova, nella sede della Società, vico Stella, n. 6, con l'assistenza di un notaio, si procederà alla undicesima estrazione delle obbligazioni da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1923 a norma del piano di ammortamento trascritto a tergo di ciascun titolo.

13846 — A pagamento.

Cantiere San Rocco S. A.

SEDE IN TRIESTE

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 maggio 1923, alle ore 11,30, presso la sede del Lloyd Triestino, in Trieste, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazione relativa.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina di 2 sindaci e di 2 supplenti e determinazione delle loro retribuzioni.

Il deposito delle azioni necessario per intervenire all'assemblea deve esser fatto presso la cassa sociale entro il 25 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Alfredo Dentice di Frasso.

13820 — A pagamento.

Società romana costruzioni meccaniche

Anonima

SEDE IN ROMA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 29 maggio 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in via Nazionale n. 200, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Lettura e approvazione del verbale precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio per l'esercizio 1922 e deliberazioni relative.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
6. Nomina di sei consiglieri al posto dei sorteggiati.
7. Comunicazioni varie.

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni in merito all'art. 146 del Codice di commercio.
2. Modifica agli articoli 2, 6, 17 e 23 dello statuto sociale.

Roma, 8 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13848 — A pagamento.

Società Anonima Ferriera di Pontedecimo

già M. Sanguinetti e C.

In liquidazione

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 2.000.000

Essendo andata deserta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione, i signori azionisti sono convocati nuovamente per il giorno 20 maggio 1923, alle ore 10,30, presso la sede sociale, via Davide Chiossone n. 1-1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 dicembre 1921 e 31 dicembre 1922.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Per intervenire all'assemblea, essendo le azioni nominative, i signori azionisti dovranno ritirare il biglietto d'ammissione dalla sede sociale entro il giorno antecedente all'adunanza.

Genova, 7 maggio 1923.

Il liquidatore.

13850 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Roma

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO
per la vendita di macchine stradali usate

Lotto 1.

Autofrantoio della fabbrica Carle Kaelb'e di Backnang (Wurtemberg) con motore a benzina monocilindrico 15 HP. Potenzialità di frantumazione oraria superiore ai 4 mc. - 2 freni - in condizioni normali di uso.

Prezzo base L. 30.000.

Lotto 2.

Autofrantonio identico al su descritto.

Prezzo base L. 30.000.

Lotto 3.

Autofrantonio identico al su descritto.

Prezzo base L. 30.000.

Lotto 4.

Autofrantonio identico al su descritto, ma con un sol freno.

Prezzo base L. 30.000.

Lotto 5.

Autocarro Fiat 18 BLR in condizioni normali di uso.

Prezzo base L. 12.000.

Lotto 6.

Perforatrice Diatto, motore 12 HP 2 cilindri - pressione massima 8 atmosfere - funzionamento ad un martello - in condizioni normali di uso.

Prezzo base L. 15.000.

Lotto 7.

Perforatrice identica alla su descritta.

Prezzo base L. 15.000.

Lotto 8.

Perforatrice identica alla su descritta.

Prezzo base L. 15.000.

Lotto 9.

Perforatrice identica alla su descritta.

Prezzo base L. 15.000.

Lotto 10.

Perforatrice identica alla su descritta.

Prezzo base L. 15.000.

Innanzi l'ill.mo signor presidente della Deputazione, o chi lo rappresenta, nell'atrio del palazzo provinciale, in via Tre Novembre, il giorno 16 maggio 1923, si procederà alla vendita per asta pubblica delle su elencate macchine, distinte in dieci separati lotti.

L'esperimento di asta - separatamente per ciascun lotto - avrà luogo a norma dell'art. 87, lettera *b*), del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè col mezzo di pubblico banditore, e la gara all'aumento sarà aperta sul prezzo base per ciascun lotto sopra specificato.

Ai sensi dell'art. 81 del citato regolamento, l'esperimento di asta non potrà aver luogo se non intervengano almeno due concorrenti.

L'aggiudicazione definitiva verrà fatta per ciascun lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore aumento sul prezzo base: le progressive offerte di aumento dovranno essere fatte in ragione non inferiore a L. 100 per volta.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'atto dell'aggiudicazione il 25 % del prezzo di acquisto, in moneta corrente; il residuo prezzo dovrà essere versato all'atto della consegna del mobile, che non potrà effettuarsi al di là di 8 giorni da quello dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine suddetto, non si presenti a ritirare la macchina, l'anticipo di cui sopra sarà incamerato senz'altro dall'Amministrazione venditrice e l'aggiudicazione si riterrà come non avvenuta.

Tutte le spese d'asta, compresa la registrazione del verbale di aggiudicazione, saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere pagate dal medesimo all'atto della consegna del mobile, unitamente al residuo prezzo.

Le macchine si vendono nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia di funzionamento od altro.

L'Amministrazione non risponde della conservazione di esse dal momento dell'aggiudicazione a quello della consegna.

Le macchine stesse sono visibili nell'atrio del palazzo provinciale dalle ore 10 alle 12 di ogni giorno feriale.

All'uopo gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Deputazione provinciale, presso la quale è ostensibile, altresì nelle ore suddette, una descrizione delle ripetute macchine.

Roma, 25 aprile 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
Pietro Baccelli.

Il segretario generale
Guido Beer.

13824 — A pagamento.

R. Sottoprefettura di Frosinone

Avviso d'incanto definitivo

a termini ordinari per la vendita del taglio della quinta sezione del bosco « Selva Piana » di proprietà del comune di Ceprano.

SI RENDE NOTO

che sulla somma di L. 38.690 rappresentante il prezzo di provvisoria aggiudicazione del bosco sunnominato deliberata a favore di Santoro Giuseppe, con verbale del 9 aprile u. s. è stata in tempo utile, presentata offerta di ventesimo da Ciardi Antonio, elevando a L. 40.624, il prezzo di base per l'incanto definitivo.

Dovendosi ora procedere a termini ordinari al nuovo e definitivo incanto,

SI AVVERTE

che il medesimo avrà luogo in quest'ufficio alle ore 10 ant. del giorno 26 corrente mese di maggio, sul prezzo di L. 40.624.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

In mancanza di offerenti la vendita resterà definitivamente aggiudicata al sig. Ciardi Antonio, per il detto prezzo di L. 40.624.

Restano in vigore tutte le altre condizioni stabilite col precedente avviso del 27 febbraio 1923.

Frosinone, 5 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
E. Pellegrini.

13831 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ascoli Piceno

Avviso d'incanto definitivo

SI AVVERTE

che in dipendenza degli avvisi 20 febbraio e 6 aprile u. è stato effettuato in tempo utile l'aumento del ventesimo sul prezzo per il quale il giorno 4 aprile fu provvisoriamente aggiudicata la vendita della tenuta sottodescritta:

Possessione denominata « La Vigna » già dei Conti Sgariglia, con villa fornita di acqua potabile impianti elettrici, e telefono oratorio sacro, giardino, vigna, esteso bosco con cacce di palombe, tordo e roccolo, tre colonie annesse con case coloniche, ampia cantina e tinaia ed altro fabbricato già casino di villeggiatura, posta nel territorio del Comune di Folignano in amena posizione distante circa 6 chilometri da Ascoli sulla strada rotabile per Folignano e costituente l'eredità testè lasciata dal compianto professore Gaetano Mazzoni all'Ospedale C. e G. Mazzoni di Ascoli.

È distinta nella mappa Folignano e nelle contrade Pigna, Pa'azzolo Fosso, le Case, Capo la Villa, ecc. coi nn. 438/1823, 1413/1824, 508, 509 557 sub. 1, 557 sub. 2 resto, 557 sub 2, 1708, 557 sub 2, 1709, 558, 1292, 1298, 1258/1945, 1489/1730, 1490/1731, 443, 444 sub. 1 e 2, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451 sub. 1 e 2, 452, 466, 467, 468, 474, 475, 476, 477, 478 sub. 1, 2 e 3, 479, 480, 482, 497, 498 rata, 498/1916, 499 rata. 499/1918, 499/1919, 502, 503, 504 rata, 504/1923, 505 rata, 505/1925, 506 rata, 506/1927, 507 rata, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517. 518, 519, 520, 556 sub. 1 rata, 556 sub. 2 rata, 556 sub. 3 rata, 1117, 1118, 1151, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 sub. 1 e 2, 1257 rata, 1257/1935, 1258 rata, 1259, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1285, 1286 rata, 1287, 1288, 1289, 1290 rata, 1290/1921, 1291, 1293 1402, 1445, 1489 resto. 1490 resto 1516, 1683, 441/1772, 989 sub 1/1939. e nella mappa Rocca di Morro col n. 696.

Ha la superficie catastale di tavole 366,24 pari ad ettari 36,62.40 ed il censimento di scudi 2348,51 pari a L. 12,494,07.

Il vecchio casino di villeggiatura è segnato nel catasto urbano della mappa di Folignano col n. 481 ed ha il reddito imponibile di L. 112,50.

Confina coi beni Bartolomei, Conti Alessandro e Michelina, Marcatili, Pizi, Cesari, Santori, Finocchi, Marini, Filipponi, Morelli, Celani, Ferri, Morganti, Imperatori, Seghetti, strade, torrente Marino, salvi, ecc.

Si rende noto pertanto che il giorno di mercoledì 30 maggio corrente alle ore 11 nell'ufficio della Congregazione di carità intestata, posto in Ascoli Piceno in via del Trivio n. 8, palazzo Pacifici, avanti il sig. Commissario prefettizio, assistito dal segretario della Amministrazione, si procederà all'asta pubblica per la definitiva aggiudicazione dell'anzidetta vendita, col metodo della candela vergine, colle formalità del vigente regolamento di contabilità dello Stato ed alle seguenti condizioni:

1. L'asta, sarà aperta sul prezzo di L. 609.000, così elevato per effetto dell'avvenuto aumento e l'aggiudicazione sarà definitiva anche con un solo offerente, ed in mancanza di oblatori la vendita resterà deliberata a colui che appose la vigesima.

2 Le offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 500.

3. Ogni offerente dovrà depositare prima dell'asta nella tesoreria della Congregazione di Carità la somma di L. 165.000 corrispondente a tre decimi del prezzo base originario ossia due decimi (L. 110.000) a titolo di cauzione dell'offerta ed un decimo (L. 55.000) per rimborso delle spese.

Il deposito per cauzione potrà essere fatto anche in titoli pubblici garentiti dallo Stato raguagliati al valore corrente di borsa o in libretti al portatore presso Istituti locali di credito. Il deposito per le spese dovrà essere fatto in numerario.

4. La vendita s'intenderà fatta a corpo e non a misura, nelle condizioni in cui attualmente trovasi la tenuta e per la reale superficie di terreno posseduta dall'Amministrazione, con tutte le servitù attive passive inerenti.

Nella vendita sono incluse le scorte morte che esisteranno nella possessione al momento della consegna al compratore gli arredi sacri annessi all'oratorio, le reti e gabbie per la caccia, e tutto l'armamentario di cantina e tinaia elencato e descritto nell'inventario redatto il 3 aprile 1922 dal notaio dott. Pompeo Clementi e del capitolato di vendita, visibili presso la segreteria della Congregazione di carità insieme alle piante della tenuta e della villa.

I mobili esistenti nei fabbricati della tenuta, il bestiame, il vino e gli altri prodotti staccati dal suolo non sono compesi nella vendita.

5. Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione definitiva sarà pagato all'atto della stipulazione del contratto, che avverrà non oltre tre mesi dall'aggiudicazione stessa.

L'acquirente avrà anche facoltà di pagare il prezzo di delibera per un terzo entro il termine predetto, e per il resto in dieci rate annuali eguali, che scadranno posticipatamente il 31 dicembre di ogni anno, a cominciare col 1924, cogli interessi a scalare del sei per cento, col rimborso all'Amministrazione dell'imposta di ricchezza mobile e con tutte le garanzie di legge.

6. L'acquirente sarà immesso nel possesso della tenuta entro un mese dal pagamento del prezzo o rata prezzo e della stipulazione dell'istrumento di compra vendita.

7. Le spese tutte dell'asta e del contratto saranno a carico del compratore.

Ascoli Piceno, 2 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
dott. O. Piccinini.

Il segretario
avv. F. Salvati.

13800 — A pagamento.

Provincia di Basilicata — Circondario di Potenza

COMUNE DI BANZI

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto

Oggetto: Appalto per il completamento dei lavori di pavimentazione e sistemazione stradale nell'abitato di Banzi sul prezzo complessivo di base di L. 89.800

SI FA NOTO

che nel giorno 26 del mese di maggio, alle ore 10, in questo ufficio comunale, avrà luogo il secondo incanto per l'appalto dei lavori suddetti che ammontano a L. 89.800, giusta perizia redatta dall'Ing. sig. Troiano in data 22-12-1921.

Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare nella segreteria municipale, non più tardi del giorno precedente all'incanto medesimo:

a) certificato di moralità e di penalità di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'asta;

b) certificato di idoneità tecnica, rilasciato da un ingegnere direttore di simili lavori, vistato dal prefetto o sotto prefetto.

Dovrà inoltre ciascun concorrente eseguire presso la tesoreria comunale un deposito di L. 3000, in contanti, come cauzione provvisoria a garentia dell'asta e per le spese contrattuali.

L'asta procederà col metodo delle candele e il ribasso non potrà essere minore di L. 8 per ogni L. 100 mentre le successive saranno libere.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di mesi 8 dalla consegna.

La cauzione definitiva è stabilita nella somma eguale ad un decimo dell'importo dei lavori.

Il termine utile per le offerte non minori del ventesimo è stabilito a giorni 15 liberi dall'aggiudicazione provvisoria.

Tutte le spese d'asta e contratto, copia e registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutti gli atti tecnici e Capitolato sono visibili su questa segreteria, dalle ore 8 alle 14.

Si avverte che si farà luogo all'aggiudicazione anche con un solo offerente.

Banzi, 8 maggio 1923.

Il sindaco
D. De Felice.

13785 — A pagamento.

CITTA' DI DOMODOSSOLA

Avviso ad unico e definitivo incanto
per l'appalto dei lavori di adattamento ad uso di abitazione di un corso di fabbricato annesso al palazzo Mellerio

SI RENDE NOTO:

che alle ore 10, del giorno di martedì 29 corrente mese presso questo Municipio, avanti al sindaco o chi per esso, si procederà ad un unico e definitivo incanto, col sistema delle schede segrete di cui all'art. 87 lett. a) del regolamento 5 maggio 1885, n. 3074 sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di adattamento ad uso abitazione di un corpo di fabbricato annesso al palazzo Mellerio.

L'asta si aprirà sul prezzo di L. 41.333,60 e l'aggiudicazione definitiva avverrà in capo a chi offrirà il maggior percentuale ribasso ancorchè si presenti un solo offerente.

Per l'ammissione all'asta i concorrenti dovranno presentare:

a) certificato di moralità e certificato penale del casellario giudiziale di data non anteriore di mesi tre a quella del presente avviso;

b) certificato di idoneità all'esecuzione o direzione di lavori simili a quelli appaltati rilasciato dal sig. prefetto o sottoprefetto in data non anteriore a sei mesi a quella dell'asta;

c) bolletta esattoriale di deposito della cauzione provvisoria di L. 2500.

L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere dall'asta quelle ditte che ritenga, per qualsiasi motivo, non idonee, senza che gli esclusi possano accampare pretese di sorta o sia loro concesso di conoscere le ragioni dell'esclusione.

L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva pari ad un decimo del prezzo di deliberamento definitivo, da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti.

I lavori dovranno essere incominciati non appena l'Ufficio tecnico avrà fatto regolare consegna e dovranno essere ultimati in due mesi, sotto pena di L. 50 per ogni giorno di ritardo.

I pagamenti si effettueranno in due rate: la prima quando l'importo delle spese avrà raggiunto in base allo stato di avanzamento l'importo di L. 25.000; la seconda a lavoro eseguito ed accertato.

Il collaudo definitivo avverrà dopo un anno dall'ultimazione dei lavori e solo dopo il collaudo si restituirà la cauzione.

L'impresa dovrà assicurare gli operai contro gli infortuni sul lavoro presso la Cassa nazionale infortuni.

Il capitolato di oneri e il progetto dei lavori sono visibili nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Le spese d'asta, pubblicità, contratto, registro, bollo, scritturazione copie, diritti, ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Domodossola, 3 maggio 1923.

Il sindaco
Del Toro.

Il segretario
Barbieri.

13795 — A pagamento.

Beneficio parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Moncalvo Monferrato

SI RENDE NOTO

che alle ore 9 del 26 maggio 1923, in Moncalvo e nella casa parrocchiale, si effettuerà l'asta pubblica per la vendita di tre distinti lotti di terreni appartenenti al detto Beneficio parrocchiale, situati in Moncalvo, quali sono descritti e peritati nella perizia 11 dicembre 1922 del geom. Giuseppe Cerutti, e così:

1. Prato, regione Caldane, di are 46,70.
Prezzo di stima e d'asta L. 8172,20.
Deposito a farsi L. 2500.

2. Prato, campo e canneto, regione Gessi, di are 177,54.
Prezzo di stima e d'asta L. 29.907.
Deposito a farsi L. 7500.

3. Vigna, regione Saliceto, di are 133,25.
Prezzo di stima e d'asta L. 22.609,55.
Deposito a farsi L. 6000.

L'incanto seguirà sotto l'osservanza del decreto 12 aprile 1923 di Sua Eccellenza il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ed alle condizioni del bando di vendita, formato dal sottoscritto.

Entro quindici giorni dal deliberamento provvisorio è ammesso l'aumento del ventesimo a farsi al sottoscritto in Casale Monferrato, via Mellana n. 2.

L'asta seguirà secondo le formalità stabilite dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato e col metodo della estinzione delle candele.

Il R. subeconomo dei benefici vacanti
del distretto di Casale Monferrato
Avvocato Filippo Callori.

13801 — A pagamento.

Municipio di Alatri

1° AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per l'appalto della riscossione del dazio di consumo governativo, addizionale e comunale, dell'addizionale governativo sulle bevande vinose e sulle carni, nonchè dei diritti di mattazione, di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di pesa e misura pubblica.

SI RENDE NOTO

che, alle ore 11, del giorno 15 maggio p. v. avrà luogo in questa segreteria municipale, innanzi al sottoscritto commissario prefettizio, il primo esperimento d'asta per l'appalto delle riscossioni di cui sopra e per un quinquennio.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 170 000 annue e alle condizioni tutte consacrate nell'apposito capitolato visibile presso la segreteria comunale nelle ore di ufficio.

Essa sarà tenuta col metodo della candela vergine, sotto l'osservanza delle disposizioni dettate dal regolamento sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

La 1ª offerta in aumento non potrà essere maggiore di L. 100, le successive non potranno essere inferiori a L. 50.

I concorrenti dovranno produrre il certificato generale del casellario, e non dovranno trovarsi nelle condizioni di all'art. 331 del regolamento per la riscossione dei dazi di consumo 17 giugno 1909, n. 455.

I concorrenti depositeranno presso la tesoreria comunale lire 20 000 come cauzione provvisoria a garanzia del contratto, e lire

2000 per importo approssimativo delle spese d'asta, d'iserzione, di contratto, ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

Non si farà luogo all'esperimento se non saranno almeno due i concorrenti.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 11 precise del giorno 20 maggio 1923.

Alatri, 5 maggio 1923.

Il commissario prefettizio
rag. E. Tusa.

Il segretario comunale
Giovanni Ricciotti.

13317 — A pagamento.

COMUNE DI S. FELE

Il commissario prefettizio

RENDE NOTO

che nel giorno 30 corrente, alle ore 10, nella casa comunale, innanzi al commissario del Comune, si terrà un pubblico esperimento d'asta per l'appalto della riscossione della fida a pascolo nei demani denominati Bosco Squadro, Piano delle Perazze e Toppo del Manaco per la durata di anni quattro.

L'asta seguirà col metodo dell'estinzione della candela vergine sulla base di L. 12 000.

Deposito necessario per concorrere L. 1200.

L'appalto avverrà in base alla legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed in base al capitolato d'oneri votato da questo Consiglio comunale il 3 febbraio 1923 ed approvato dalla G. P. A. il 19 aprile u. s., visibile a tutti nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

San Fele, 5 maggio 1923.

Il commissario prefettizio.

13796 — A pagamento.

PROVINCIA DI ROMA

Comune di Poggio Fidoni

Vendita volontaria dei beni della già Cappellania Vecchi

IL SINDACO

Visto il verbale in data 28 aprile 1923 con cui nel tempo utile fu prodotta offerta di aumento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione da Feliciangeli Pietro di Filippo soltanto pel quinto lotto relativo al terreno voc Le Moglie;

Rende pubblicamente noto

che, restando ferme le condizioni tutte riportate nel manifesto delli 5 febbraio 1923, si procederà nell'ufficio comunale in presenza del sindaco e segretario nel giorno 22 maggio 1923, alle ore ant. 10, all'ultimo e definitivo esperimento d'asta del lotto n. 5, riguardante il terreno voc. Le Moglie in base al prezzo di L 1342, avvertendo che si procederà all'aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente.

Poggio Fidoni, 30 aprile 1923.

Per il sindaco
Ettore Mattei.

Il segretario comunale
G. Barbacci

13827 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Comune di Barisciano

Avviso d'asta

Il giorno 24 maggio 1923, alle ore 10 in Barisciano e nella sala consigliare, avanti il Commissario prefettizio, avrà luogo il primo esperimento d'asta per l'appalto dei lavori di costruzione della strada che congiunge alla provinciale le tre ville della frazione Picenze.

L'asta avrà luogo col metodo della candela vergine, col prezzo di base di asta di L. 196.055,81.

Ogni offerta in diminuzione non potrà essere inferiore a L. 100.

Per essere ammessi all'asta occorrono:

a) il certificato penale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto;

c) una dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione dei lavori, dei prezzi e che questi sono rimunerativi e consentono il ribasso che sarà per fare;

d) un deposito di L. 10.000 per garenzia di asta e spese contrattuali.

Il deposito definitivo che dovrà fare l'aggiudicatario è in L. 20.000 alla Cassa depositi e prestiti.

Tutte le condizioni d'appalto sono contenute nel capitolato che fa parte integrante del presente avviso.

Il progetto ed il capitolato sono visibili nella segreteria comunale in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

La prima aggiudicazione è sottoposta al miglioramento del ventesimo nei termini di legge.

Barisciano, 29 aprile 1923.

Il Commissario prefettizio
P. Giuliani.

Il segretario comunale
A. Centofanti.

13828 — A pagamento.

MUNICIPIO DI BARLETTA

AVVISO D'ASTA
per manutenzione strade comunali a pietrisco

Il giorno 18 corrente avranno luogo nel palazzo di città, dinanzi al commissario prefettizio, pubblici incanti per manutenzione strade a pietrisco, in due separati lotti, come segue:

Lotto 1.

Fornitura e spandimento di pietrisco per l'ammontare presunto di L. 90.000 e sulla base di L. 22,50 per ogni metro cubo di pietrisco fornito.

Lotto 2.

Trasporto a rifiuto del fango e della polvere per l'ammontare complessivo di L. 22.000.

In caso di pavimentazione parziale l'estaglio a corpo del secondo lotto verrà diminuito proporzionalmente di L. 0,23 per ogni metro quadrato pavimentato.

I prezzi indicati sono al lordo del tre per cento per diritti di direzione e del ribasso ad offrirsi, che non potrà essere inferiore a L. 0,50 per ogni singola offerta.

Durata di appalto un solo anno prorogabile per un altro anno come da capitolato, salvo proroga facoltativa per un altro anno.

L'asta avrà luogo col sistema della candela vergine a termini abbreviati di dieci in dieci giorni, in base a tutte le condizioni del capitolato approvato dall'autorità prefettizia addì 21 aprile u. s., n. 8106, sul parere favorevole del Genio civile e del Consiglio di prefettura.

Per partecipare alla gara occorre far pervenire alla segreteria municipale un giorno prima di quello fissato per l'asta, istanza corredata dai seguenti documenti:

a) attestato penale e di moralità non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

b) dichiarazione in bollo da L. 2,40 con cui il concorrente dichia i che in seguito ad esame del capitolato di appalto, a diligente visita fatta a tutte le strade, nonchè alle cave ed alle relative vie di accesso alle stesse (questa dichiarazione per la fornitura e spedimento del pietrisco) nonchè ad esame delle località da adibire a discarica della polvere e del fango (per l'appalto del trasporto a rifiuto) riconosce il prezzo unitario fissato per la fornitura e spandimento del pietrisco, ovvero quello a corpo per il trasporto a rifiuto del fango e della polvere, rimunerativo in base a propri calcoli.

c) bolletta del tesoriere comunale comprovante il deposito della cauzione provvisoria ed acconto spese in L. 10.500 per il primo lotto e in L. 2500 per il secondo.

Chi concorre per entrambi i lotti dovrà presentare due distinte domande.

Il presidente dell'asta ha insindacabile facoltà di non ammettere alla gara qualsiasi dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta o pretendere di conoscere le ragioni del provvedimento.

Non si darà luogo all'aggiudicazione provvisoria se non vi saranno almeno due offerenti.

Gli atti d'asta visibili in segreteria.

Barletta, 2 maggio 1923.

Il segretario generale
Cecaro.

Visto: Il commissario prefettizio
Lucarelli.

13830 — A pagamento.

PROVINCIA DI VICENZA

Comune di Caltrano

AVVISO D'ASTA

per il lavoro di prolungamento dell'edificio municipale di Caltrano

SI RENDE NOTO

che il giorno 25 maggio 1923, ad ore antimeridiane 9, avanti al sindaco, o di un suo delegato, nella sala del Consiglio comunale, avrà luogo l'asta pubblica col metodo delle schede segrete, per la delibera al miglior offerente, salvo l'esperimento dei fatali e la superiore sanzione, del lavoro di costruzione del prolungamento dell'edificio Municipale di Caltrano per l'importo di L. 45.000.

Le offerte segrete da presentare all'asta o da far pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede l'incanto, a mezzo della posta o accompagnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno precedente l'asta, dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2,40 ed esprimere il ribasso proposto in ragione di un tanto per ogni 100 lire: le offerte dovranno indicarsi sotto pena di nullità in cifre e in tutte lettere.

L'aggiudicazione verrà subordinata alla piena osservanza di tutte le condizioni risultanti dal capitolato speciale di appalto e dagli altri in esso richiamati, dall'elenco dei prezzi e dei disegni che fanno parte del progetto tipo, al quale si vuol dare esecuzione e che si trova ostensibile in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

L'asta seguirà con le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Il tempo utile per migliorare l'offerta (fatali) resta fissato in cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione provvisoria e andrà a scadere alle ore 12 del giorno 1° giugno 1923.

I lavori s'intendono principiati dal giorno della regolare consegna e dovranno essere ultimati entro giorni 100 lavorativi.

Chiunque voglia aspirare all'appalto per esservi ammesso dovrà presentare alla stazione appaltante:

a) un attestato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per l'asta, che assicuri avere l'aspirante date prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto di lavori pubblici o privati;

b) certificato penale e di buona condotta di data non anteriore a mesi tre da quella fissata per l'asta.

Dovrà inoltre aver depositato presso la tesoreria comunale la somma di L. 1500 a garanzia dell'offerta e per le spese d'asta e di contratto.

Terminato l'appalto, mentre verranno restituiti tutti i depositi ai singoli depositanti, quello dell'aggiudicatario verrà trattenuto dalla stazione appaltante che restituirà la differenza dopo che saranno pagate tutte le spese d'asta e di contratto, restando queste ad esclusivo carico del deliberatario.

Approvato a termini di legge l'appalto, l'assuntore dovrà prestarsi alla firma del regolare contratto, e depositare prima della stipulazione dello stesso, presso la Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4500 a garanzia degli obblighi risultanti dal contratto.

Tale deposito sarà restituito all'Impresa non prima di un mese dalla data del collaudo.

In corso d'opera saranno fatti all'Impresa pagamenti, non inferiori a L. 10,000 in acconto, per rate, a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti, sotto la deduzione del ribasso d'asta e di una trattenuta del decimo dell'importo da custodirsi nella cassa comunale.

Caltrano, 2 maggio 1923.

Il sindaco
Francesco Dal Santo.

Il segretario
Griguol Guido.

13829 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Corpo Reale delle Foreste

Amministrazione del Cansiglio

Avviso d'asta

per la vendita di n. 3165 piante, delle quali 59 di abete e 3106 di faggio, della foresta demaniale inalienabile Cansiglio

Nell'ufficio forestale del Cansiglio (« al Palazzo »), nella foresta omonima, nel giorno di martedì 22 maggio 1923, alle ore 9, alla presenza dell'ispettore capo forestale di Cansiglio, o di un suo incaricato e di un altro funzionario ff. da segretario, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita di 34 lotti, al miglior offerente, di n. 3165 piante di abete e faggio della foresta demaniale inalienabile del Cansiglio, sotto l'osservanza del presente avviso e del relativo quaderno d'oneri, in base ai prezzi specificati nel prospetto qui sotto.

Sino alle ore 12 del giorno ventesimo successivo a quello della prima aggiudicazione, il cui risultato sarà pubblicato con apposito avviso, si potrà fare, in iscritto, all'Ufficio forestale del Cansiglio suddetto, l'offerta di aumento al prezzo della medesima, la quale non potrà essere inferiore al ventesimo.

Scaduto quel tempo, con nuovo avviso saranno indicati il fatto aumento, l'ora ed il giorno dell'asta definitiva che si aprirà sul prezzo come sopra aumentato.

Non succedendo aumento nei giorni come sopra stabiliti, il primo deliberamento sarà definitivo.

L'asta sarà fatta a candela vergine e a norma delle leggi in vigore nel Regno.

Niuno sarà ammesso a fare offerte se non avrà fatto il deposito per ciascun lotto indicato ed osservate le condizioni specificate nel quaderno d'oneri.

Il detto deposito, che per regola deve essere fatto nella Regia tesoreria, può, in via d'eccezione, essere versato anche nelle mani di chi presiede l'asta, prima che incominci la gara in numerario.

A coloro che avranno fatte offerte senza essere risultati aggiudicatarii verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza del deposito.

A coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura la pratica di svincolo.

A quelli infine che avessero fatto il deposito nelle mani di chi presiede l'asta e che non si fossero resi aggiudicatari, il deposito stesso sarà restituito appena chiusa la gara.

Le offerte saranno fatte in aumento del prezzo indicato e non si accetteranno se ad ogni aumento saranno minori di quanto distintamente per lotto, figura nel sotto segnato prospetto.

Nel momento dell'asta, qualora la gara dei concorrenti od altre ragioni di pubblico servizio lo richiedessero, potrà, chi la presiede, sospenderla e protrarne ad altro giorno la continuazione, diffidandone i presenti aspiranti.

Resteranno però obbligatorie le migliori offerte ottenute.

L'asta interrotta si riaprirà sul prezzo offerto maggiore.

Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

Il quaderno d'oneri è ostensibile nell'ufficio forestale predetto, dalle ore 9 alle 12 dei giorni feriali.

Gli aspiranti all'asta potranno visitare nel bosco le piante poste in vendita, accompagnati dagli agenti forestali, o soli, se muniti della licenza dell'ispettore capo.

PROSPETTO

N. d'ord. dei lotti	DENOMINAZIONE delle località	Specie	Quantità	Numeri estremi	Solidità in M.³	Dato regolatore d'asta	Ammontare del deposito d'asta	Minimo delle offerte per ogni voce
		delle piante						
1	Cima Col di Nane	Faggio	39	A 1 - 39	51 588	2838 85	300	30 —
2	Valgrasse	»	58	D. 1 - 58	99 252	6053 10	600	40 —
3	Id.	»	59	E. 1 - 59	65 974	3789 40	350	30 —
4	Sotto il Calvario	»	130	K. 1 - 130	284 906	13780 25	1300	50 —
5	Pian Fontane	»	46	L. 1 - 46	97 888	5084 90	500	35 —
6	Destra Pian Fontane	»	58	M. 1 - 58	90 771	5532 90	550	35 —
7	Sotto Pian dei Lovi	»	120	N. 1 - 120	153 428	8069 80	800	45 —
8	Id.	»	126	O. 1 - 126	158 673	8745 85	850	45 —
9	Id	»	79	P. 1 - 79	97 597	5309 25	500	35 —
10	Boral Pian dei Lovi	»	112	Q. 1 - 112	171 340	9364 45	900	45 —
11	Id.	»	189	R. 1 - 189	266 363	13958 40	1300	50 —
12	Id.	»	223	T. 1 - 223	246 162	13039 20	1300	50 —
13	Sotto Cava Prandarola	»	42	U. 1 - 42	56 846	2405 45	250	30 —
14	Sopra la Perosa	»	59	V. 1 - 59	107 359	5968 75	600	35 —
15	Id.	»	45	Z. 1 - 45	122 083	6377 25	600	40 —
16	Id.	»	77	A. A. 1 - 77	122 509	6869 40	700	40 —
17	Id.	»	85	A. B. 1 - 85	121 090	6251 35	600	40 —
18	Id.	»	59	A. C. 1 - 59	84 540	4789 65	500	35 —
19	Sopra Costa di Valmenera	»	64	A. D. 1 - 64	206 121	8596 65	850	45 —
20	Sopra Costa di Valmenera	»	53	A. E. 1 - 53	178 931	7028 85	700	40 —
21	Sopra la Costalta	»	34	A. F. 1 - 34	177 754	4390 50	400	35 —
22	Scalet verso Landro	»	39	A. G. 1 - 39	103 546	4044 15	400	35 —
23	Id.	»	57	A. H. 1 - 57	110 097	4455 60	450	35 —
24	Baldassarre	»	22	A. K. 1 - 22	37 765	1797 65	180	25 —
25	Id. verso la Cava	»	59	A. I. 1 - 59	99 755	4818 60	500	35 —
26	Id. verso e Landro	»	40	A. L. 1 - 40	58 516	2600 65	250	30 —
27	Id.	»	60	A. M. 1 - 60	93 402	4621 55	450	35 —
28	Landro	»	102	A. N. 1 - 102	156 696	6578 70	650	40 —
29	Versante Boral del Zanco a sinistra	faggio abete	332	A. 1 - 332	559 653	24055 05	2400	60 —
30	Sotto Fontana del Gal a destra	faggio abete	201	B. 1 - 201	258 372	9712 05	1000	45 —
31	Sotto Fontana del Gal	faggio abete	138	C. 1 - 138	240 024	7244 65	700	40 —
32	A sinistra Sotto Fontana del Gal	faggio abete	143	D 1 - 143	274 918	7313 05	700	40 —
33	Cima Frattuzza a sinistra	faggio abete	73	F. 1 - 73	219 046	8380 —	800	45 —
34	Sotto Col di Piero	faggio abete	142	E. 1 - 142	312 240	8194 05	850	45 —

Dall'ufficio forestale del Cansiglio, 4 maggio 1923.

L'ispettore capo forestale
PIETRO SAN MARTINI.

Il segretario f.
PISTELLI SESTILIO.

13834 — A credito.

Amministrazione comunale di Campli

Avviso d'asta

ad unico incanto

per l'appalto della costruzione della strada comunale Paterno-Gagliano della totale lunghezza di m. 741.68

Nel giorno 26 maggio 1923 p. v., alle ore 10 ant., nel palazzo comunale si addiverrà innanzi al R. commissario del comune di Campli o persona da lui delegata, all'esperimento d'asta per l'appalto suddetto, col metodo della candela vergine.

I capitolati così generale, che speciale d'appalto, come pure quegli atti del progetto d'arte, che debbono essere annessi al relativo contratto, sono visibili presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio di ciascun giorno non festivo, dalle ore nove alle diciotto.

Condizioni principali dell'appalto

1. L'ammontare presuntivo dei lavori a base d'asta è di L. 80.000.

2. L'appalto s'intende fatto a misura in base ai prezzi indicati nel capitolato speciale e annessa tariffa.

3. I pagamenti si faranno a rate, a termini del capitolato speciale.

4. I lavori debbono essere ultimati nel termine di 6 mesi dal giorno della consegna.

5. Oltre il capitolato generale e speciale, sono applicabili le disposizioni del regolamento approvato con Regio decreto del 4 marzo 1884, in esecuzione della legge 23 luglio 1881, n. 333.

Condizioni dell'asta e degli atti ad essa conseguenti

I. L'asta avrà luogo a termini dell'art. 83 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, numero 3074.

Coloro pertanto che vorranno concorrere a detto appalto dovranno nell'indicato giorno ed ora essere presenti o legalmente rappresentati durante l'asta che verrà eseguita con la candela vergine.

II. Ogni aspirante, per essere ammesso all'asta, dovrà presentare alla segreteria comunale i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato di idoneità, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, col quale certificato si assicuri di avere egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori;

c) un certificato di aver versato nella tesoreria dell'Amministrazione comunale il deposito provvisorio, stabilito nel capitolato speciale per garenzia dell'offerta in L. 3000 in moneta metallica, in biglietti di Stato o di Banca, accettati dalla Cassa dello Stato come denaro, od in rendita pubblica, al corso del giorno del deposito negli altri titoli, di cui all'art. 5 del capitolato generale.

Questo deposito, fatto dal deliberatario, resterà presso l'Amministrazione fino alla stipulazione del contratto, mentre saranno restituiti i depositi fatti dagli altri, dopo terminati gli incanti.

I documenti, di cui alle lettere *a*), *b*), dovranno essere presentati non più tardi del giorno 24 maggio 1923 p. v., mentre quello alla lettera *c*) potrà essere esibito a chi presiede l'asta e prima dell'inizio di essa.

Il giudizio che sarà dato in merito dei documenti, di cui alle lettere *a*, *b*, dell'Amministrazione appaltante, sarà inappellabile. Nonostante la presentazione di essi documenti, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

III. Le Cooperative ed i consorzi che intendono partecipare all'asta e beneficiare delle facilitazioni concesse della legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 13 e 54 del regolamento 13 febbraio 1911, n. 278:

1° l'atto costitutivo e lo statuto con le modifiche eventualmente apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato di idoneità analogo a quello richiesto per i privati appaltatori di cui alla precedente lettera *b*).

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre bene i lavori.

6° copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7° i documenti di cui alla precedente lettera *a*) riferentisi alla persona nominata quale direttore.

IV. L'aggiudicazione sarà deliberata al miglior offerente, quando cioè l'ultima candela si estinguerà senza nuove offerte.

V. L'aggiudicatario dovrà divenire alla stipula del contratto presso l'Amministrazione comunale nel termine di giorni otto successivi a quello dell'aggiudicazione stessa, giusto l'avviso, che gli sarà dato dall'Amministrazione e dovrà presentare prima di detta stipula alla segreteria comunale un certificato dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, di essersi depositata in detta Cassa una somma pari al ventesimo dell'importo netto dell'aggiudicazione quale cauzione definitiva dell'appalto nei modi prescritti dal capitolato speciale, con l'avvertenza che sarà al riguardo tenuto conto all'aggiudicatario della cauzione provvisoria, mercè versamento presso la stessa Cassa di depositi e prestiti, come parte della cauzione definitiva.

Per le Cooperative e per i Consorzi la cauzione definitiva ai termini dell'art. 6 del decreto legge 6 febbraio 1910.

L'aggiudicazione, come il contratto, saranno espressamente subordinati per la loro validità all'approvazione della Regia prefettura di Teramo.

VII. Tutte le spese d'asta, di contratto, di registro e bollo, delle copie di contratto da rilasciarsi all'Amministrazione interessata ed altre relative, saranno a carico dell'appaltatore.

Per queste spese l'aggiudicatario dovrà anticipare in numerario presso l'economo dell'ufficio comunale la somma di L. 2000 salvo liquidazione all'esito.

Il Regio commissario
Stalteri.

3782 — A pagamento.

Direzione delle RR. Saline di Sardegna in Cagliari

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al primo incanto per la fornitura di materiali alle Saline suddette nell'esercizio 1923-1924 occorrenti per il servizio trasporti

SI FA NOTO

che nel giorno 8 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane precise, sarà tenuta presso la Direzione delle Saline di Sardegna in Cagliari, piazza Darsena n. 18, un'asta a partiti segreti colle norme stabilite dagli articoli 87-*a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura dei materiali occorrenti alla Direzione delle RR. Saline di Sardegna in Cagliari.

La fornitura è divisa in n. 6 lotti e nel modo seguente:

OGGETTO DELLA FORNITURA

Lotto 1

Salina di Cagliari.

Combustibili importo L. 140.000.

Deposito cauzione L. 11.000.

Lotto 2.
Olii minerali importo L. 19.940.
Deposito cauzionale L. 2000.
Lotto 3.
Legnami importo L. 57.255.
Deposito cauzionale L. 5730.
Lotto 4.
Metalli importo L. 35.039.
Deposito cauzionale L. 3510.
Lotto 5.
Materie murarie importo L. 20.000.
Deposito cauzionale L. 2000
Lotto 6.
Articoli diversi importo L. 128.285.
Deposito cauzionale L. 12.830.

Le condizioni de l'appalto sono fissate da apposito capitolato d'oneri in data 1° maggio 1923 visibile presso la Direzione delle RR. saline di Sardegna in Caglieri, nelle consuete ore d'ufficio.

I concorrenti all'asta devono presentare all'ora e giorno indicati, in piego suggellato alla Commissione incaricata di presiedere l'incanto presso la suddetta Direzione le loro offerte, le quali potranno anche essere spedite alla Direzione in parola, in modo che pervengano non più tardi del giorno precedente a quello dell'asta.

Per essere valide le offerte dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo di L. 2 e debitamente firmate e suggellate.

2. Essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso.

3. Essere garantite mediante il deposito fissato per cadun lotto nel precedente elenco, da eseguirsi esclusivamente presso una delle Tesorerie provinciali del Regno.

Tale deposito potrà essere fatto in moneta metallica, o in biglietti di Stato o delle Banche di emissione, in titoli di rendita al portatore dei consolidati e degli altri debiti dello Stato, ammessi in deposito provvisorio per adire alle aste pubbliche indette nel l'interesse dello Stato; i quali saranno calcolati per il loro valore effettivo al corso medio del listino della Borsa di Roma del giorno precedente a quello del deposito.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata a parte.

Le offerte dovranno essere distinte per ciascun lotto, purchè l'aggiudicazione sarà fatta separatamente lotto per lotto.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte per delegazione qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quell'offerente che avrà fatto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto a cui concorre.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tego della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli aggiudicatari.

Cagliari, 1° maggio 1923.

Il direttore
delle RR. saline di Sardegna
Ing. Mazzolenis.

Offerta I, II, III, IV, V, VI lotto

Io sottoscritto avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel capitolato d'oneri per la fornitura dei materiali occorrenti alle RR. saline di Sardegna in Cagliari nonchè dell'avviso d'asta 1° maggio 1923 pubblicato da quell'ufficio, mi obbligo di somministrare nell'esercizio 1923-924 alle suddette RR. saline i materiali costituenti il lotto . . . (I combustibili) . . (II olii minerali) . . . . (III legnami) . . . (IV metalli) . . (V materie murarie) . . . (VI articoli diversi) . . . col ribasso di lire . . . . (tanto in cifre quanto in lettere) per ogni 100 lire di importo, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta e del relativo capitolato d'oneri.

Data, nome, cognome, paternità, residenza e domicilio in Cagliari dell'offerente.

Sulla busta si dovrà scrivere « Offerta per la fornitura di . . . (I, II, III, IV, V, VI lotto) ».

13776 — A credito.

R. Salina di Margherita di Savoia

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al primo incanto per la fornitura di materiali diversi occorrenti alla Salina suddetta

SI FA NOTO

che nel giorno 1° giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane precise sarà tenuta presso la Salina di Margherita di Savoia un'asta a partiti segreti colle norme stabilite dagli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di materiali diversi da somministrarsi alla Salina suddetta.

La fornitura consiste in n. 12 lotti e nel modo seguente:

Lotto 1.
Legnami.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 54.455, e con la cauzione di L. 5500.

Lotto 2.
Metalli.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 57 805, e con la cauzione di L. 5800.

Lotto 3.
Materie murarie.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 65.800 e con la cauzione di L. 6600.

Lotto 4.
Articoli diversi.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 85.292,50 e con la cauzione di L. 8600.

Lotto 5.
Olii minerali e grassi.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 134.675 e con la cauzione di L. 13.500.

Lotto 6.
Combustibili.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 118.600 e con la cauzione di L. 11.900.

Lotto 7.
Legnami.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 43.205 e con la cauzione di L. 4400.

Lotto 8.
Metalli.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 48.802,50 e con la cauzione di L. 4900.

Lotto 9.
Materie murarie.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 108.585, e con la cauzione di L. 11.000.

Lotto 10.
Articoli diversi.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 102.182,50, e con la cauzione di L. 10.300.

Lotto 11.
Olii minerari e grassi.
Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 54.275, e con la cauzione di L. 5500.

Lotto 12.

Combustili.

Durata della fornitura fino al 15 giugno 1924 per l'importo di L. 30.100, e con la cauzione di L. 3100.

Le condizioni dell'appalto sono fissate da apposito capitolato d'oneri, ostensibile presso la Salina di Margherita di Savoia, e presso le Intendenze di Foggia, Bari, Lecce, Avellino, Caserta, Benevento, Napoli, Chieti, Campobasso, Potenza, Cosenza, Catanzaro Livorno, Venezia, Ancona, Genova, Milano e Roma.

I concorrenti all'asta devono presentare all'ora e giorni indicati, in piego suggellato alla Commissione incaricata di presiedere l'incanto presso la suddetta Salina le loro offerte, le quali potranno anche essere spedite alla Salina in parola, in modo che pervengano non più tardi del giorno precedente a quello dell'asta.

Per essere valide le offerte dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente firmate e suggellate;

2° contenere tanto in lettere quanto in cifre la indicazione del ribasso offerto per ogni cento lire d'importo;

3° essere garantite mediante il deposito fissato per ciascun lotto nel precedente elenco da eseguirsi presso una delle tesorerie provinciali del Regno, oppure nella cassa di questa Salina.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta ma presentata a parte.

Le offerte dovranno essere distinte per ciascun lotto, perchè l'aggiudicazione sarà fatta separatamente lotto per lotto.

Le offerte mancanti di tali requisiti o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti si riterranno come non presentate e del pari non potranno essere ammesse offerte fatte per delegazione qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta a favore di quell'offerente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sull'importo complessivo del lotto a cui concorre.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

I depositi fatti dai deliberatari saranno trattenuti a garanzia degli obblighi contratti dagli stessi verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta e di contratto saranno a carico degli aggiudicatari.

Margherita di Savoia, 7 maggio 1923.

Il direttore superiore
Ing. Oreste Fabiani.

13777 — A credito.

R. Prefettura di Potenza

Commissariato civile per la Basilicata

Avviso d'asta a termini ordinari

Riuscito deserto il primo esperimento dalle ore 10 alle ore 11 del giorno 22 maggio 1923, in una sala di questo Commissariato civile, innanzi all'ill.mo signor prefetto commissario civile o chi per lui, giusta la facoltà concessa dall'art. 182 del vigente testo unico della legge comunale e provinciale, avrà luogo l'asta pubblica a termini ordinari sulla base del prezzo di stima di L. 477.126,40 per la

Vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio di n. 3772 piante nel bosco demaniale vincolato «Pierfaone» del comune di Abriola in conformità degli atti del progetto, debitamente approvato dall'autorità superiore.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine, a norma dell'articolo 89 del regolamento per la contabilità generale dello Stato; con l'esperimento del ventesimo, e aperta sul prezzo di L. 477.126,40 resterà soggetta a tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato d'oneri approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Abriola in data 7 gennaio 1923.

Il Comune vende le piante garentendone il numero e la specie nel modo stabilito dall'art. 4 del capitolato d'oneri, ma non ne garentisce le dimensioni, il contenuto cubico, il prodotto nè altra qualità.

La vendita si fa in un lotto solo, a spese, rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Si può concorrere all'incanto per mezzo anche di procura speciale rilasciata con atto regolare ed autentico e le offerte possono pure essere fatte per conto di persona da nominare purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agl'incanti a norma della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

I concorrenti all'asta dovranno esibire un certificato rilasciato dall'ispettore forestale del ripartimento, che assicuri di avere i concorrenti stessi pratica nell'eseguimento di lavorazioni boschive.

Non potrà prendere parte all'incanto chi non abbia fatto un preventivo deposito di L. 5000 che dovrà provarsi con un certificato di versamento in una qualsiasi sezione di R. tesoreria provinciale da esibirsi a chi presiederà l'asta, insieme al certificato penale generale di data non anteriore di mesi tre a quella fissata per gl'incanti.

Durante la gara le singole offerte di aumento non potranno essere inferiori a L. 200.

A coloro che avranno presentate offerte non essendo rimasti aggiudicatari sarà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito; ed a coloro che avessero fatto il deposito in tesoreria senza aver poi presentato offerte, sarà rilasciato sovra esibizione della polizza e di un foglio di carta bollata di L. 2,40 un certificato di cui potranno valersi per fare a loro cura la pratica di svincolo dal quale risulterà che l'asta seguì senza il loro concorso.

Il termine fatale per la presentazione delle offerte di aumento del ventesimo rimane fissato fin da [ora per il giorno 4 giugno 1923, alle ore 12.

Con nuovo avviso saranno indicati l'ora ed il giorno dell'asta definitiva, che si aprirà sul prezzo aumentato dalla migliore delle offerte di rincaro che verranno regolarmente presentate.

Non presentandosi aumento entro il termine predetto il primo deliberamento diverrà definitivo.

Il taglio delle piante dovrà eseguirsi nel termine di mesi 40, a cominciare dal giorno in cui avrà luogo la consegna.

Per la stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentarsi un garante solvibile e solidale nel termine che gli verrà fissato e dovrà prestare una cauzione definitiva da versarsi nella Cassa depositi e prestiti pari ad un 10° del prezzo medesimo.

Il quaderno d'oneri e la stima delle piante messe in vendita sono ostensibili nell'ufficio contratti del Commissariato civile dalle ore 9 alle 12.

Gli aspiranti potranno visitare il bosco indicato prendendone gli opportuni accordi col sindaco del Comune.

Potenza, 30 aprile 1923.

Il segretario delegato ai contratti
avv. A. Gallotti.

13839 — A credito.

R. Prefettura della provincia di Terra di Lavoro

UFFICIO CONTRATTI

Avviso d'asta

Dalle ore 11 alle 12 del giorno 25 maggio 1923 innanzi all'ill.mo sig. prefetto o chi per lui in questa Prefettura nella sala destinata agl'incanti, si procederà allo

appalto in sette lotti separati per la provvista dei viveri e combustibili occorrenti al R. Riformatorio Andrea Angiulli in Santa Maria C. V. dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 inclusivamente.

I generi da somministrare, per ciascun lotto, la quantità di cia-

scun genere da provvedersi durante l'appalto, il prezzo d'asta per ogni genere e l'ammontare della fornitura per ciascuno dei detti generi e per ogni lotto sono indicati nell'elenco che segue:

GENERI

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 66.000.
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 85.800.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 85.800.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 2574.

Lotto 2.

Carne di di vaccina kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 8,50.
Ammontare della fornitura L. 34.000.
Carne di maiale kg. 800.
Prezzo d'asta L. 9.
Ammontare della fornitura L. 7200.
Fegato di bue kg. 1200.
Prezzo d'asta al kg. L. 5.
Ammontare della fornitura L. 6000.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 47.200.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 1416.

Lotto 3.

Riso di 2ª qualità kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 2.10.
Ammontare della fornitura L. 8400.
Fagioli secchi kg. 10.000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 20.000.
Ceci secchi kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 2000.
Lenti secche kg. 500.
Prezzo d'asta L. 2,50.
Ammontare della fornitura L. 1250.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 31.650.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 949,50.

Lotto 4.

Paste di 2ª qualità kg. 14.000.
Prezzo d'asta L. 2,20.
Ammontare della fornitura L. 30.800.
Ammontare della fornitura per il lotto 30.800.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 924.

Lotto 5.

Olio di oliva per condimento kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 6.
Ammontare della fornitura L. 9000.
Petrolio raffinato litri 300.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 600.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 9600.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 288.

Lotto 6.

Burro kg. 20.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 400.
Salame e mortadella kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 16.
Ammontare della fornitura L. 24.000.
Lardo kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 10.
Ammontare della fornitura L. 15.000.
Formaggio kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 16.
Ammontare della fornitura L. 24.000.
Latte litri 1500,
Prezzo d'asta L. 1,30.
Ammontare della fornitura L. 1950.
Uova dozzine 400.
Prezzo d'asta L. 6.
Ammontare della fornitura L. 2400.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 68.150.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 2044,50.

Lotto 7.

Legna di essenza forte quint. 700.
Prezzo d'asta L. 12.
Ammontare della fornitura L. 8400.
Carbone vegetale quint. 200.
Prezzo d'asta L. 60.
Ammontare della fornitura L. 12.000.
Ammontare dolla fornitura per il lotto L. 12,000.
Ammontare della cauzione provvisoria per concorrere all'asta L. 312.

L'asta avrà luogo secondo l'art. 87, lett. A, e 90, comma 5° e 6° del regolamento di contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte devono essere scritte e sottoscritte su carta da L. 2,40 e contenere il ribasso in cifre e in lettere, a pena di nullità, in ragione di un tanto per cento sulla somma fissata a base d'asta, per ciascun lotto come all'elenco di cui sopra.

L'aggiudicazione definitiva per ciascun lotto avrà luogo al primo incanto ancorchè si abbia un solo offerente.

La base d'asta per ciascun lotto è stabilita nella somma indicata nell'elenco su riportato.

Il servizio di fornitura è regolato dal capitolato 31 agosto 1891, del quale chiunque può prendere visione presso questa prefettura Div. I, Sez. contratti, nelle ore di ufficio.

Per essere ammessi all'incanto gli accorrenti dovranno esibire all'autorità che lo presiede i seguenti atti di data non anteriore a 3 mesi a quella del presente manifesto:

A) certificato penale generale;

B) certificato del sindaco del domicilio, legalizzato se emesso fuori della Provincia, comprovante la moralità e la idoneità del concorrente;

C) quietanza di una R. tesoreria del Regno comprovante che il concorrente ha depositato in contanti od in biglietti aventi corso legale od in rendita del Debito pubblico in corso al giorno del deposito o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato per il loro valore effettivo al corso di Borsa, la somma indicata nell'elenco a titolo di cauzione provvisoria per ciascun lotto.

Il deliberatario dovrà prestare una cauzione corrispondente al 5 0/0 dell'ammontare della sua impresa mediante vincolo di cartella del Debito pubblico dello Stato o col deposito di titoli al portatore dello stesso Debito, valutato al corso medio di Borsa diminuito di un decimo, del semestre precedente a quello in cui si stipula il contratto o di altri titoli emessi o garentiti dallo Stato, valutati come sopra, oppure del corrispondente capitale nella Cassa dei depositi e prestiti.

L'autorità che presiede l'asta, esaminati i documenti, determinerà con giudizio inappellabile quali fra gli aspiranti debbono ritenersi idonei a concorrere.

A tutti coloro che presenteranno offerte senza restare aggiudicatari sarà restituito il deposito mediante dichiarazione scritta a tergo della quietanza di tesoreria. A coloro invece che costituirono il deposito senza prendere parte all'appalto sarà rilasciato apposito certificato, restando a loro cura e spesa la ulteriore pratica di svincolo.

L'aggiudicatario dovrà nel termine di giorni tre dal deliberamento, presentarsi alla stipulazione del contratto a pena di decadenza.

Tutte le spese inerenti all'appalto, contratto, ecc., bollo e regi-

stre sono a carico dell'aggiudicatario che all'uopo dovrà eseguire un congruo deposito a c/o della Prefettura.

Caserta, 2 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Vacca.

13838 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei monopoli industriali

Deposito sali Sampierdarena

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al 1° incanto per la fornitura delle sottodescritte materie occorrenti al deposito suddetto

SI FA NOTO

che nel giorno 12 del mese di giugno 1923, alle ore 14 precise, sarà tenuta presso la Direzione del deposito sali di Sampierdarena, via C. Colombo n. 124-rosso, un'asta a partiti segreti colle norme stabilite dagli articoli 87 A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura delle sottoscritte materie da somministrarsi al deposito suddetto nel periodo di tempo indicato nel seguente elenco

Denominazione delle materie da fornirsi

Lotto unico.

Ocra rossa q.li 470.
Prezzo unitario L. 30.
Importo L. 14.100.
Nero fumo q.li 10.
Prezzo unitario L. 450.
Prezzo L. 4500.
Bicromato di potassa in polvere q.li 30.
Prezzo unitario L. 700.
Importo L. 21.000.
Solfato di rame in polvere q.li 35.
Prezzo unitario L. 300.
Importo L. 10.500.
Totale per il lotto L. 50.100.

Periodo di tempo al quale si riferisce la fornitura

Dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924.

Le condizioni dell'appalto fissate da apposito capitolato d'oneri sono ostensibili presso il Deposito sali di Sampierdarena.

Le offerte dei concorrenti dovranno presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare alla Direzione di questo Deposito a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Per essere valide le offerte dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da L. 2 debitamente firmate e suggellate;

2° essere conforme al modello riportato in calce al presente avviso;

3° contenere in lettere quanto in cifre, la indicazione del ribasso per ogni 100 lire d'importo della fornitura;

4° essere garantite mediante il deposito fissato nel presente elenco.

Tale deposito dovrà essere fatto esclusivamente presso una delle sezioni di R. Tesoreria dello Stato, in numerario, oppure in titoli di rendita al portatore dei consolidati o degli altri titoli a debito dello Stato ammessi sui depositi provvisori per adire alle aste pubbliche indette nell interesse dello Stato calcolati al valore di borsa effettiva al corso indicato nel listino del giorno precedente a quello del deposito.

La ricevuta del deposito non dovrà essere inclusa nel piego contenente l'offerta ma presentata a parte

5° essere corredata da un certificato di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente avviso della Camera di commercio della Provincia o città in cui ha domicilio il concorrente dal quale risulti che egli esercita il commercio o l'industria relativa alle materie da fornire o di altri affini e che trovasi in grado per i mezzi di cui dispone di effettuarne egualmente la fornitura indicata.

Le offerte fatte e firmate per conto di terzi dovranno essere accompagnate da procura speciale in originale od in copia autentica da unirsi agli atti giusta l'art. 92 del regolamento di contabilità.

Le offerte mancanti di detti requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato, seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta, a favore di quel concorrente che avrà offerto un ribasso percentuale maggiore sull'importo complessivo della fornitura.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo al deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro, invece, che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi più offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Il deposito fatto dal deliberatario, sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese d'asta di contratto, ecc., saranno a carico dell'aggiudicatario.

Sampierdarena, 8 maggio 1923.

Il direttore del deposito sali
avv. Pietro Larghero.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere l'appalto della fornitura di:

Q.li 470 di Ocra Rossa;
Q.li 10 di Nero fumo;
Q.li 30 di Bicromato di potassa in polvere;
Q.li 35 di Solfato di rame in polvere;

costituenti l'unico lotto dell'avviso d'asta pubblicato dal deposito sali di Sampierdarena l'8 maggio 1923 col ribsso di lire . . . . (tanto in lettere quanto in cifre) per ogni cento lire d'importo assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso medesimo e relativo capitolato d'oneri.

(Cognome, nome, paternità e domicilio dell'offerente).

. . . .

13716 — A credito.

Direzione di commissariato militare

DEL CORPO D'ARMATA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (lettera *a*) 90 (5° comma) del regolamento per l'Amministrazione e contabilità generale dello Stato e dell'art. 45 del regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari per l'appalto della provvista di robe occorrenti per le truppe del R. esercito e per i militari dell'arma dei carabinieri Reali.

Si rende noto che nel giorno 28 maggio 1923, presso questa Direzione, sita in Napoli alla Piazzetta Croce alla Paggeria n. 4, p. p., alle ore 10, avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, si procederà a un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per lo appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONI DELLE ROBE

1. Tela di canapa per asciugatoi, metri 200.000.
Lotto 40.
Quantità per ogni lotto 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 1500.
2. Guanti di cotone bianco per carabinieri, paia 100.000.

Lotti 10.
Quantità per ogni lotto 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 5000

ANNOTAZIONI

I guanti di cotone bianco per carabinieri dovranno essere ripartiti nelle seguenti taglie:

I	II	III	IV	V	VI
15 %	20 %	20 %	20 %	15 %	10 %

Condizioni di appalto

Condizioni generali. — Tutte le robe da fornire dovranno essere costruite esclusivamente con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

L'esecuzione delle forniture sopra indicate dovrà essere effettuata da parte delle Ditte deliberatarie sotto l'esatta osservanza delle condizioni generali mod. 363 A del catalogo approvate con decreto Ministeriale del 26 giugno 1911, sentito il Consiglio di Stato, decreto registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1911, reg. 112, decreto amministrativo 155.

Requisiti delle robe da fornire. — Le robe da fornire dovranno tutte indistintamente essere del perfetto tipo regolamentare e conforme ai requisiti indicati negli appositi capitoli speciali di oneri relativi a ciascuna specialità.

Campioni. — Gli aspiranti a concorrere al presente incanto potranno per la loro norma prender visione dei campioni degli oggetti da fornire presso il Magazzino centrale militare di Napoli.

Presso la Direzione di commissariato (ufficio contratti) i concorrenti potranno prendere conoscenza in qualunque giorno durante l'orario di ufficio delle sopra ricordate condizioni generali 363 A) e dei sopra menzionati capitoli speciali d'oneri relativo a ciascuna specialità di robe d'appaltare.

Le condizioni generali e i capitoli speciali di oneri saranno annessi a tutti i contratti da stipulare coi singoli deliberatari e formeranno parte integrante e sostanziale dei contratti stessi.

Si avvertono i concorrenti che nella fabbricazione delle robe di cui rimarranno eventualmente deliberatari dovranno attenersi esclusivamente ai requisiti prescritti dai rispettivi capitolati.

In conseguenza, in caso di discrepanze fra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati di oneri dovranno prevalere le disposizioni di questi ultimi.

Consegne. — Le consegne di tutte le robe descritte nell'elenco sopra riportato dovranno essere effettuate franco di ogni spesa presso il Magazzino centrale militare di Napoli, ove avranno luogo i collaudi.

La tela di canapa dovrà essere consegnata per metà del quantitativo costituente ciascun lotto entro il 31 ottobre 1923, e per l'altra metà entro il 31 gennaio 1924.

I guanti dovranno essere consegnati per metà del quantitativo costituente ciascun lotto entro il 30 settembre e per l'altra metà entro il 31 dicembre 1923.

Pagamenti. — I pagamenti avranno luogo secondo le norme stabilite nelle condizioni generali mod. 363-A.

Saranno ammesse a concorrere al presente appalto soltanto le Ditte che ne facciano domanda mediante lettera a questa Direzione e comprovino con regolari documenti, da far pervenire non oltre il 18 maggio corr., di avere in passato fornito all'Amministrazione militare, e non già ad altre Amministrazioni (come Regia guardia, Guardia di finanza, Marina, ecc.), senza aver dato luogo a serie contestazioni, le robe che offrono, di provvedere, oppure di essere fabbricanti delle medesime ed avere perciò la gestione di apposito stabilimento capace di tale produzione.

Nella domanda si dovranno indicare specificatamente le robe e il numero dei lotti per cui s'intende concorrere.

La prova di avere eseguito precedenti forniture all'Amministrazione militare dovrà fornirsi mediante apposito certificato dell'Ente che ha proceduto all'acquisto, e quella di essere fabbricanti mediante certificato della competente Camera di commercio.

Questa Direzione, esaminati i documenti esibiti, deciderà, ove nulla osti, senz'altro per l'ammissione di quelle Ditte che abbiano già espletato precedenti forniture, informandone subito le medesime.

Per le Ditte invece che comprovino di essere fabbricanti delle robe da fornire, questa Direzione provvederà o direttamente, se le Ditte trovansi nella circoscrizione territoriale del Corpo di armata di Napoli, o interessandone le Direzioni di commissariato che risultino territorialmente competenti, se trovansi nelle circoscrizioni di altri Corpi d'armata, affinchè sia eseguito un sopraluogo presso i rispettivi stabilimenti da parte di un ufficiale appositamente incaricato, allo scopo di assodare se effettivamente esse siano idonee alla produzione delle robe che intendono offrire, ammettendo all'incanto soltanto quelle Ditte che risulteranno in grado di assumere la fornitura di esse.

L'ammissione potrà essere concessa anche per numero di lotti inferiore a quello indicato nella domanda.

Si avverte che questa Direzione si riserva la insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque delle Ditte aspiranti, senza che la esclusa possa reclamare indennità di sorta o presentare qualsiasi doglianza.

Qualora per caso le domande e i certificati non pervenissero nel termine stabilito (18 maggio), potranno essere prese in considerazione soltanto quando questa Direzione con insindacabile criterio ne ritenga giustificato il ritardo, e per le Ditte che non abbiano espletato precedenti forniture, quando riesca anche possibile eseguire gli accertamenti sopra indicati, e subordinatamente alla tempestiva esecuzione degli accertamenti stessi.

Notisi bene che non saranno assolutamente ammesse a concorrere le Ditte che non si siano esattamente conformate alle precedenti norme circa la prova della loro idoneità ad assumere le forniture, senza eccezioni di sorta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le proprie offerte in duplice esemplare; e cioè un esemplare scritto su carta bollata da L. 2,40, e l'altro esemplare scritto su carta semplice. Dette offerte dovranno indicare, sotto pena di nullità, in tutte lettere oltre che in cifre, il prezzo che si offre, ed inoltre non dovranno contenere anche a pena di nullità, nè riserve, nè condizioni.

Nelle offerte dovrà indicarsi il prezzo unitario per ogni oggetto, per ogni metro o per ogni paio e non sarà tenuto conto delle frazioni decimali oltre il centesimo

Dovranno essere presentate offerte separate per ciascun lotto, ma una stessa offerta può comprendere più lotti se il prezzo è per tutti eguale.

Le Ditte concorrenti dovranno indicare nelle offerte le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida.

Per le Ditte le quali rimarranno deliberarie lo stabilimento da esse indicato nell'offerta sarà menzionato nel contratto da stipularsi, ai sensi del § 72 n. 4 delle condizioni generali di oneri 363 A.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte al seggio d'asta o farle pervenire in piego raccomandato a questa Direzione per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Sulle buste contenenti le offerte occorre la indicazione della Ditta offerente e la specificazione della singola provvista e del numero di lotti per cui essa Ditta concorre.

Le offerte, quando non siano presentate all'asta, ma siano fatte pervenire per mezzo della posta, ovvero siano consegnate a tutto il giorno che precede quello dell'asta, debbono essere chiuse in busta con suggello a ceralacca.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto o non saranno presentate direttamente al seggio d'asta e se non risulterà che il concorrente abbia eseguito il prescritto deposito cauzionale e ottenuto il riconoscimento d'idoneità a partecipare alla gara.

Le offerte potranno anche essere presentate dopo l'apertura dell'asta purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le medesime.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno eseguire presso una sezione della R. tesoreria provinciale il deposito in-

dicato nell'elenco sopra descritto nella misura rispettivamente fissata per ciascuna provvista e in proporzione del numero di lotti per cui intendono presentare offerta.

Tali depositi dovranno essere eseguiti in moneta corrente, o in titoli dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno e del luogo di deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma inviate o presentate separatamente.

I depositi provvisori eseguiti dai deliberatari rimarranno vincolati come cauzioni definitive a garanzia degli obblighi contrattuali.

A tutti coloro che avranno presentato offerta, senza essere riusciti deliberatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

A coloro che, eseguito il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta ebbe luogo senza la loro partecipazione, onde possano valersene per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le Società commerciali debbono presentare, o far pervenire, unitamente alle loro offerte:

1. Copia autentica dell'atto costitutivo della Società.

2. Certificato della cancelleria del tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, la pubblicazione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società debbono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

Le Società cooperative per poter concorrere al presente appalto, avvalendosi delle facilitazioni consentite dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno inviare per posta, oppure presentare a mezzo del proprio rappresentante a questa Direzione in modo che pervengano non oltre il 18 maggio, separatamente dagli atti comprovanti la loro legale costituzione, che potranno essere redatti in carta libera, i documenti menzionati nell'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ossia un certificato del Prefetto della Provincia dove hanno sede, dal quale risulti che sono iscritte nel registro delle cooperative, tenuto giusta le vigenti disposizioni da quell'autorità politica, nonchè altro certificato della stessa autorità, comprovante che la Società è in grado di assumere l'appalto e di condurlo a compimento.

Le Cooperative, le quali intendano concorrere, senza avvalersi delle facilitazioni concesse dalla predetta legge dovranno esibire i documenti prescritti per tutte le altre Società commerciali, e perciò oltre alle offerte in carta bollata ed agli atti comprovanti la loro legale costituzione, dovranno presentare la quietanza dalla quale risulti lo eseguito versamento in Tesoreria del deposito provvisorio stabilito nel presente avviso d'asta.

Nell'uno e nell'altro caso, le Cooperative concorrenti dovranno su carta libera dichiarare, se desiderino o no usufruire dei benefici concessi dalle vigenti leggi.

Si avverte che anche per le Società Cooperative dovrà essere accertata, mediante apposito sopraluogo, la propria idoneità ad assumere le forniture nel modo prescritto per tutti gli altri concorrenti, allorchè s'intende non abbiano già eseguito precedenti forniture.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per lo accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale.

Le procure generali non sono valide per l'ammissione alle aste. Lo stesso procuratore non può rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Non sono assolutamente ammesse offerte fatte a mezzo di telegramma.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei concorrenti e di coloro i quali legalmente autorizzati li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

Per le offerte dichiarate per persona da nominare la indicazione del nome della persona si accetta soltanto nei tre giorni consecutivi al deliberamento.

Se la nomina non è fatta in tale termine, o quando la persona nominata non accetta, o sia esclusa dal fare offerte, o non possa dimostrare di avere già fornito all'Amministrazione militare le robe appaltate, come sopra è detto, il deliberatario è tenuto a stipulare personalmente il contratto.

L'Amministrazione militare si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti nonostante la presentazione di tutti i documenti sopra indicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto le offerte più vantaggiose, per ogni roba da appaltare purchè però il prezzo segnato nelle offerte stesse sia inferiore o almeno eguale a quello stabilito dal Ministero della guerra nella rispettiva scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta, nonchè dei risultati dell'asta stessa.

Se le forniture andassero in tutto o in parte deserte, fino alle ore 11 del giorno 19 marzo, potranno essere accettate, col sistema della trattativa privata, offerte di provvista dei lotti non aggiudicati, purchè le offerte siano nei limiti segnati dalla scheda ministeriale e in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione delle forniture a trattativa privata.

In questa non saranno ammesse però le offerte dichiarate per persona da nominare.

Anche le offerte presentate per la trattativa privata dovranno essere accompagnate dal certificato da cui risulta l'eseguito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

I deliberatari dovranno presentarsi per la sottoscrizione dei relativi contratti entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione, mancando a tale obbligo, incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire alla gara, e l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assuntasi dagli inadempienti col proprio partito a tutto loro rischio e carico.

Le spese di bollo, di registrazione, i diritti di segreteria e tutte quelle relative alla stipulazione dei contratti, nonchè le eventuali tasse di lusso, o di fabbricazione e tutte le altre spese inerenti alle obbligazioni, saranno a carico dei rispettivi deliberatari.

Le spese relative all'incanto comprese quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso d'asta saranno proporzionalmente ripartite tra i deliberatari.

Napoli, 3 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
ufficiale rogante
Raffaele Carlino.

13789 — A credito.

Direzione del Genio militare di Verona

Avviso d'asta

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87, lett. *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Si fa noto

che a termini abbreviati di giorni cinque nel giorno 18 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Direzione del Genio militare, situato in Stradone Porta Pallio, n. 49, piano 1°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, al pubblico incanto, a partiti segreti, per l'appalto seguente:

Lavori di ripristino nella Caserma Catena in Verona, per l'ammontare di L. 60,000.

Deposito a cauzione L. 6000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni settanta decorribili dalla data del verbale col quale se ne ordinerà l'incominciamento.

Il capitolato è visibile presso la sede della Sezione staccata suddetta in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a concorrervi, dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto infra sei mesi anteriori dalla data in cui è tenuta l'asta, il quale valga ad assicurare che l'aspirante abbia dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di opere pubbliche o private, accompagnato dall'attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che il concorrente ha eseguito o diretto lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi, e se trattasi di lavori non per conto dello Stato, l'attestato dell'ingegnere od architetto dovrà contenere le indicazioni sovra espresse ed essere confermato da uno degli ufficiali tecnici governativi sovra indicati.

L'attestato dovrà contenere l'enunciazione dei lavori e del loro ammontare e l'indicazione del tempo e del luogo, ed accennare se furono eseguiti con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti.

c) una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sull'esecuzione dell'opera e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare. Tale dichiarazione deve essere stesa su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2.

Dalla esibizione del certificato di idoneità di cui al precedente comma b) sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questo Ufficio, ovvero per esso, in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, abbiano lodevolmente eseguite altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto, oltre ai documenti di cui alle lettere a, b dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative in data 12 febbraio 1911.

Dovranno inoltre esibire una dichiarazione di garanzia da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con la quale detto ente si obblighi di assumere di finanziare le Cooperative stesse

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della ricossione dei mandati.

I documenti di cui alle lettere a, b devono essere presentati o fatti pervenire alla Sottodirezione del Genio militare suddetta non più tardi delle ore 10 del giorno 15 maggio 1923; quello alla lettera c, è sufficiente sia presentato prima dell'asta.

Quando l'aspirante non possa provare la sua idoneità nei modi sopradetti, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto sempre quando egli presenti una persona che riunisca le suespresse condizioni ed alla quale egli si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare offerte scritte su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e chiuse in piego sigillato.

Le offerte dovranno essere chiaramente espresse, oltre che in cifre in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante, quand'anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sui prezzi del capitolato, purchè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle Delegazioni del tesoro di Verona, Vicenza, Padova, Trento e Mantova, il deposito di cui sopra di L. 6000 in contanti od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore accettati nelle pubbliche Casse al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui venne operato il deposito, e presentare o far pervenire all'ufficio appaltante la relativa quietanza del deposito fatto prima dell'ora fissata per l'appalto.

Prima però di eseguire il deposito provvisorio in tesoreria dovranno a propria diligenza, ed occorrendo a proprie spese e sotto al loro esclusiva responsabilità, assicurarsi presso la Direzione suddetta di essere messi all'asta.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per far a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2, ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte alla Commissione d'asta, ovvero anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima della apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la relativa ricevuta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Saranno considerati parimenti nulli i partiti che nonsiano datati, firmati e suggellati e quelli che contengono riserve o condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica.

Le spese d'asta, bollo, registro, copie, stampa di capitolati, diritti di segreteria ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà effettuare all'ufficio appaltante, a titolo di anticipazioni per spese contrattuali, la somma di L. 2400.

Verona, 5 maggio 1923.

Il relatore
G. Gabelli.

13807 — A credito.

Arsenale R. esercito - Torino

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'articolo 87-A del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 29 del mese di maggio 1923, alle ore 10, si procederà in Torino, nel locale dell'Arsenale suddetto, situato in piazza Borgo Dora n. 23, piano 1°, avanti il signor direttore dell'Arsenale, a pubblico incanto, a partiti segreti per l'appalto delle seguenti provviste.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI

Lotto unico.

Giberne con fregio da maresciallo d'alloggio n. 4500.
Prezzo parziale L. 38.
Importo totale della provvista L. 171,000
Somma per cauzione L. 17.100.

Termini per la consegna

Giorni 200 in 4 rate a partire dal giorno successivo a quello in cui sarà pervenuta al deliberatario la partecipazione dell'approvazione del contratto.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso l'Arsenale predetto nel locale suindicato.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare lotto per lotto offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire due, firmate e chiuse in piego sigillato.

Il ribasso deve essere chiaramente espresso in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunciarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, e sarà ragguagliato di una percentuale unica sull'ammontare di ciascuno dei lotti messi alla gara, anche se comprensivo di materiali diversi. Saranno, per conseguenza, dichiarate nulle le offerte che portassero percentuali differenti, in rapporto ai vari materiali costituenti ciascun lotto.

Quando il ribasso sia indicato anche in cifre e vi sia discrepanza fra la somma segnata in cifre e quella scritta in tutte lettere, l'offerta è valida per la somma espressa in lettere.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante lotto per lotto in questo primo ed unico incanto e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto, sull'importo totale della provvista un ribasso di un tanto per cento, quando anche non vi sia che un solo offerente

I depositi possono farsi presso la Cassa dell'Arsenale ove ha luogo l'incanto o presso le Delegazioni del tesoro, presso le sezioni di tesoreria aventi sede nella città ove è pubblicato il presente avviso. Saranno validi anche i depositi che saranno stati accettati in altre Delegazioni del tesoro del Regno.

I detti depositi saranno fatti in moneta metallica od in biglietti di Stato o di Banche di emissione accettati nelle pubbliche Casse come denaro, e con quei titoli del debito pubblico del Regno ed obbligazioni descritte in apposita nota visibile presso tutte le Direzioni d'artiglieria e dipendenti uffici staccati.

Tali titoli ed obbligazioni saranno ragguagliati al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui verrà operato il deposito

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle anche pervenire direttamente per mezzo della posta o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto, se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I depositi presso la Cassa della Direzione ove ha luogo l'incanto potranno farsi dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17 di tutti i giorni non festivi, dal giorno della pubblicazione del presente avviso, e nel giorno dell'incanto stesso fino a che non sia ancora suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Negli stessi limiti di tempo possono presentarsi le ricevute dei depositi fatti in una sezione di tesoreria.

Le ricevute non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece, che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale

Saranno considerate nulle le offerte che non siano firmate e suggellate, e quelle che contengono riserve e condizioni.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative, sono a carico del deliberatario.

Torino, 30 aprile 1923.

Il relatore
A. Buscaglia.

13714 — A credito.

AVVISO

All'Ufficio del Genio civile di Perugia è stata presentata dal signor Perfetti Nazzareno in data 2 aprile 1919 domanda di derivazione di acqua in moduli 2 dal Torrente di Monterivoso, con presa e restituzione in comune di Ferentillo, per azionare un molino da cereali e da olio di proprietà del signor Perfetti Lorenzo.

L'ingegnere capo
A. Bruni.

13729 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Ferrara

Avviso

La Ditta Righini Carlo, ha in data 13 febbraio 1923, presentato domanda per derivazione di mezzo modulo d'acqua dal canale Volano in comune di Ferrara nei pressi di Borgo San Giorgio a scopo d'irrigazione di terreno ortilizio.

L'ingegnere capo
Corrado Balzani.

13826 — A pagamento.

Tumino Raffaele gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate